

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXIV

BARI, 5 MARZO 2003

N. 25

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari. Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 10,33, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari. Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 18 novembre 2002, n.210

Miglioramento delle attrezzature e della funzionalità dei Porto Peschereccio di Torre Vado - Comune di Morciano di Leuca (Le) - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale.

Pag. 2174

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 18 novembre 2002, n.211

Progetto per la realizzazione di un collegamento ferroviario dell'aeroporto di Bari-Palese con l'area metropolitana della città di Bari, mediante deviazione della ferrovia Bari - Barletta tra Km 6+050 e il Km 14+865 - Comune di Bari e Bitonto - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale.

Pag. 2175

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 18 novembre 2002, n. 212

Piano particolareggiato con annesso PIP del Comune di Ginosa (TA) - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale.

Pag. 2176

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 22 novembre 2002, n.213

Opere a salvaguardia, valorizzazione e fruizione anche ai fini turistici della fascia costiera - Modulo I: Salvaguardia dei cordone dunale - Comune di Salve (Le) - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale.

Pag. 2177

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 18 novembre 2002, n.218

Interventi per fronteggiare l'emergenza del litorale

sabbioso della Marina di Ugento in località "Fontanelle" - Comune di Ugento (Le) - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale e valutazione di incidenza.

Pag. 2178

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 04 dicembre 2002, n.234

Procedure di V.I.A. - Ditta GiosinCave Srl di Minervino Murge - Valutazione di Impatto Ambientale per ampliamento cava. -Loc. "Porcili" agro di Minervino Murge-

Pag. 2180

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 06 dicembre 2002, n. 253

Realizzazione di un parco eolico in località San Vito - Ciuccia- Comune di Faeto (FG) Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale e valutazione di incidenza.

Pag. 2182

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 06 dicembre 2002, n. 254

Progetto per la costruzione dell'asta di raccordo tra la S.S. n.7 (Km 621) e l'autostrada A/14 - Comuni di Paigianello e Palagiano (TA) - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale e valutazione di incidenza.

Pag. 2184

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 11 dicembre 2002, n. 256

Ampliamento del camping Bahia con realizzazione di albergo, villaggio, ristorante, teca e centro congressi in contrada Pantanagianni- Comune di Carovigno (Br) - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale.

Pag. 2188

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 09 gennaio 2003, n. 1

Potenziamento del metanodotto Brindisi-Arnesano - 11 tratto Brindisi-Trepuzzi DN 500 (20°)-p= 75 bar - Comune di Brindisi, Cellino San Marco (Br), San Pietro Vernotico (Br), Squinzano (Le), Campi Salentina (Le) e Trepuzzi (Le) - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale e valutazione di incidenza.

Pag. 2190

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 09 gennaio 2003, n.2

Snam Rete Gas S.P.A. - S.S. 7 - Via Appia, 20 - Km 633 - Massafra (TA) - Derivazione del metanodotto per

Cagnano Varano - Carpino nel tratto S. Giovanni Rotondo - Carpino DN 250 (10°) - P= 75 bar - Procedura di V.I.A.

Pag. 2193

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 16 gennaio 2003, n.4

Procedure di V.I.A. - Ditta IGECO Srl di San Donato di Lecce - Valutazione di Impatto Ambientale per variante ed ampliamento della coltivazione di cava. - Loc. "Laccudi" agro di S.Donato di Lecce.

Pag. 2195

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 16 gennaio 2003, n.5

Procedure di V.I.A. - Ditta De Rubertis Antonio srl di Montemesola (Ta) - Valutazione di Impatto Ambientale per ampliamento di cava di calcare - Loc. Era S. Francesco Comune di Montemesola.

Pag. 2197

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 16 gennaio 2003, n.6

Progetto integrato i sistema logistico (Piattaforma logistica - Outlet commerciale Congress hotel) in località schinosa - Comune di Trani (Ba) - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale. -

Pag. 2200

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 16 gennaio 2003, n.7

Realizzazione di una struttura turistico-ricettiva e recupero della Masseria "Il Quarto" - Comune di Toritto (Ba) - Procedure di verifica di assoggettabilità impatto ambientale e valutazione di incidenza.

Pag. 2201

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 17 gennaio 2003, n.8

Consorzio per la Bonifica della Capitanata - Corso Roma, 2 - Foggia - Recupero delle fluenze del bacino del Torrente Staina affluente del Fortore a valle della diga di Occhito - Procedura di V.I.A.

Pag. 2206

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 17 gennaio 2003, n.9

Realizzazione di un insediamento turistico-alberghiero in località Accetta Grande - Comune di Statte (Ta) - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale e valutazione di incidenza.-

Pag. 2208

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 23 gennaio 2003, n. 13

Consorzio per la Bonifica della Capitanata - Corso Roma, 2 - Foggia - Recupero delle fluenze del Bacino del fiume Fortore in località Dragonara - Procedura di V.I.A.

Pag. 2210

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 23 gennaio 2003, n. 14

Consorzio per la Bonifica della Capitanata - Corso Roma, 2 - Foggia - Recupero delle fluenze del Bacino del torrente Sente affluente del Fortore a valle della diga di occhito - Procedure di V.I.A.

Pag. 2212

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 23 gennaio 2003, n. 15

Realizzazione di un parco eolico denominato "Parco Saraceno" - Comune di Roseto Valfortore (Fg) - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale e valutazione di incidenza.

Pag. 2213

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 23 gennaio 2003, n. 16

Opere di adeguamento al D.L. 152/99, modificato dal D.L. 258/00, del presidio depurativo relativo recapito finale e opere di affinamento e riuso in agricoltura delle acque reflue depurate ed affinate - Comune di Corsano (Le) - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale e valutazione di incidenza.

Pag. 2216

PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 18 novembre 2002, n.210

Miglioramento delle attrezzature e della funzionalità dei Porto Peschereccio di Torre Vado - Comune di Morciano di Leuca (Le) - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale.

L'anno 2002 addì 18 del mese di novembre in Modugno presso il Settore Ecologia il

DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 6311 del 26.07.2002 veniva richiesta la verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'art. 16, L.R. n. 11/2001 per il progetto di miglioramento delle attrezzature e della funzionalità del Porto Peschereccio di Torre Vado da parte dell'Amministrazione Comunale di Morciano di Leuca (Lecce);
- con nota prot. n. 4474 del 30.05.2002, il Settore Ecologia richiedeva all'Amministrazione Comunale di Morciano di Leuca l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio degli elaborati concernenti l'intervento in oggetto;
- con nota acquisita al prot. n. 8289 del 17.10.2002, l'Amministrazione Comunale di Morciano di Leuca comunicava di aver provveduto alla pubblicazione all'albo pretorio della documentazione concernente l'opera di che trattasi. Con la stessa nota informava che non risultavano pervenute osservazioni in merito;
- in data 30.6.2001 il Comitato Regionale di V.I.A., istituito con delibera n.16 del 27.01.98 ha cessato le proprie attività secondo quanto disposto dall'art. 32, c.2, L.R. 11/2001;
- il nuovo Comitato Regionale di V.I.A., previsto

dall'art. 28 della stessa L.R. ad oggi non è stato ancora istituito;

- non potendo quindi sospendere l'attività istruttoria delle pratiche già da tempo presentate, si procede all'istruttoria di Ufficio fino alla nomina del nuovo Comitato Regionale per la V.I.A.;
- pertanto, tutto ciò premesso e considerato che l'intervento si pone in un ambito già antropizzato e privo di emergenze naturalistiche, che non crea alcun impatto e/o disturbo ambientale e che riqualifica la zona e incrementa la fomitura dei servizi, si ritiene che l'intervento può essere escluso dalla applicazione delle procedure di V.I.A., a condizione che si ponga una significativa attenzione alle attività di cantiere;
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Visto la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- Di ritenere il progetto di miglioramento delle attrezzature e della funzionalità del Porto Peschereccio di Torre Vado proposto dall'Amministrazione Comunale di Morciano di Leuca (Lecce) escluso dalla applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e a condizione che si ponga una significativa attenzione sulle attività di cantiere;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura Settore Ecologia;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e

- successive modificazioni ed integrazioni;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
 - Copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
(Dott. Luca Limongelli)

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 18 novembre 2002, n.211

Progetto per la realizzazione di un collegamento ferroviario dell'aeroporto di Bari-Palese con l'area metropolitana della città di Bari, mediante deviazione della ferrovia Bari - Barletta tra Km 6+050 e il Km 14+865 - Comune di Bari e Bitonto - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale.

L'anno 2002 addì 18 del mese di novembre in Modugno presso il Settore Ecologia, il

DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 4189 del 23.05.2002 veniva richiesta la verifica di assoggettabilità a V.I.A., ai sensi dell'art. 16, L.R. n. 11/2001, per il progetto concernente la realizzazione di un collegamento ferroviario dell'aeroporto di Bari-Palese con l'area metropolitana della città di Bari, mediante deviazione della ferrovia Bari-Barletta tra il km 6+050 e il km 14+865 interessante i Comuni di Bari e Bitonto da parte della Ferrotranviaria S.p.A. - Ferrovie del Nord Barese - Piazza A. Moro, 50/B - Bari;
- con nota prot. n. 4471 del 30.05.2002, il Settore Ecologia comunicava alla società proponente di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso i Comuni interessati, ai sensi dell'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- con nota acquisita al prot. n. 5731 del

05.07.2002, la società proponente comunicava di aver provveduto al deposito degli elaborati concernenti l'intervento in oggetto presso i Comuni di Bari e Bitonto;

- con nota acquisita al prot. n. 8436 del 02.10.2002, il Direttore della Ripartizione Territorio e Qualità Edilizia del Comune di Bari comunicava che gli elaborati concernenti l'intervento in oggetto erano stati depositati presso la propria Ripartizione e affissi all'Albo Pretorio del Municipio di Bari dall'01.07.2002 al 30.07.2002;
- con nota acquisita al prot. n. 8140 del 23.09.2002, la società proponente trasmetteva copia del verbale della Conferenza di Servizi del 29.07.02 e copie dei pareri favorevoli espressi dai rappresentanti dei seguenti Enti:
 - Comune di Bari,
 - Assessorato Regionale all'Urbanistica;
 - Comando Cittadella della Finanza - Bari;
 - Comando III Regione Aerea;
 - ENAV;
 - ENAC;
 - SEAP S.p.A.;
 - A.M.G.A.S.;
 - Assessorato Regionale ai Trasporti;
- con nota acquisita al prot. n. 9329 del 30.10.2002, il Dirigente del Settore Territorio del Comune di Bitonto trasmetteva l'attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dal 28.08.2002 al 28.09.2002 degli elaborati concernenti l'intervento in oggetto. Con la stessa nota comunicava che non erano pervenute osservazioni in merito;
- in data 30.6.2001 il Comitato Regionale di V.I.A., istituito con delibera n. 16 del 27.01.98 ha cessato le proprie attività secondo quanto disposto dall'art. 32, c.2 L.R. 11/2001;
- il nuovo Comitato Regionale di V.I.A., previsto dall'art. 28 della stessa L.R. ad oggi non è stato ancora istituito;
- non potendo quindi sospendere l'attività istruttoria delle pratiche già da tempo presentate, si procede all'istruttoria di Ufficio fino alla nomina del nuovo Comitato Regionale per la V.I.A.;
- pertanto, tutto ciò premesso, si ritiene che l'intervento può essere escluso dalla applicazione delle procedure di V.I.A., con le seguenti prescrizioni:
 - che venga integrato il quadro di riferimento

programmatico riportato nello Studio delle Interferenze Ambientali, verificando se l'area di progetto è interessata dalla disciplina vincolistica introdotta dalla delibera della G.R. n. 1748/15 dicembre 2000 (P.U.T.T./P.);

- che venga riesaminato il sistema di smaltimento delle acque meteoriche consistente in trincee e pozzi disperdenti rispettivamente nei primi strati del sottosuolo e nelle acque sotterranee, alla luce dei dispositivi normativi costituiti dall'art. 39 del d.lgs. 152/99 come novellato dal d.lgs. 258/200 e del "Piano direttore" approvato con Decreto del Commissario Delegato Emergenza Ambientale 13.06.2002, n. 191, secondo i quali "è comunque vietato lo scarico di acque meteoriche nelle acque sotterranee";
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Visto la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3, della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- Di ritenere il progetto per la realizzazione di un collegamento ferroviario dell'aeroporto di Bari-Palese con l'area metropolitana della città di Bari, mediante deviazione della ferrovia Bari-Barletta tra il km 6+050 e il km 14+865 interessante i Comuni di Bari e Bitonto, proposto dalla Ferrotraniviaria S.p.A. - Ferrovie del Nord Barese - Piazza A. Moro, 50/B - Bari - escluso dalla applicazione delle procedure di V.I.A per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, con le seguenti prescrizioni:
 - che venga integrato il quadro di riferimento

programmatico riportato nello Studio delle Interferenze Ambientali, verificando se l'area di progetto è interessata dalla disciplina vincolistica introdotta dalla delibera della G.R. n. 1748/15 dicembre 2000 (P.U.T.T./P.);

- che venga riesaminato il sistema di smaltimento delle acque meteoriche consistente in trincee e pozzi disperdenti rispettivamente nei primi strati del sottosuolo e nelle acque sotterranee, alla luce dei dispositivi normativi costituiti dall'art. 39 del d.lgs. 152/99 come novellato dal d.lgs. 258/200 e del "Piano direttore" approvato con Decreto del Commissario Delegato Emergenza Ambientale 13.06.2002, n. 191, secondo i quali "è comunque vietato lo scarico di acque meteoriche nelle acque sotterranee";
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- Il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
(Dott. Luca Limongelli)

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 18 novembre 2002, n. 212

Piano particolareggiato con annesso PIP del Comune di Ginosa (TA) - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale.

L'anno 2002 addì 18 del mese di novembre in Modugno presso il Settore Ecologia, il

DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 7965 del 17.09.2002 veniva richiesta la verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'art. 16, L.R. n. 11/2001 per la realizzazione di un piano particolareggiato con annesso PIP da parte dell'Amministrazione Comunale di Ginosa (Ta);
- con nota acquisita al prot. n. 9230 del 28.10.2002, il Dirigente UTC del Comune di Ginosa trasmetteva l'attestazione dell'avvenuto deposito all'albo pretorio del piano urbanistico adottato con atto consiliare n. 30 del 27.05.2002. Con la stessa nota informava che non risultavano pervenute osservazioni in merito;
- con nota prot. n. 9393 del 31.10.2002, il Settore Ecologia richiedeva all'Amministrazione Comunale di Ginosa chiarimenti in merito al perimetro dell'area in ampliamento rispetto alla superficie già approvata come PIP e ulteriori indicazioni sul fabbisogno idrico integrativo e sulle modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi;
- con nota acquisita al prot. n. 9465 del 05.11.2002, l'Amministrazione Comunale di Ginosa inviava le integrazioni richieste;
- in data 30.6.2001 il Comitato Regionale di V.I.A., istituito con delibera n.16 del 27.01.98 ha cessato le proprie attività secondo quanto disposto dall'art. 32, c.2, L.R. 11/2001;
- il nuovo Comitato Regionale di V.I.A., previsto dall'art. 28 della stessa L.R. ad oggi non è stato ancora istituito;
- non potendo quindi sospendere l'attività istruttoria delle pratiche già da tempo presentate, si procede all'istruttoria di Ufficio fino alla nomina del nuovo Comitato Regionale per la V.I.A.;
- pertanto, tutto ciò premesso, si ritiene che l'intervento può essere escluso dalla applicazione delle procedure di V.I.A., recependo quanto dichiarato nella documentazione integrativa pervenuta in relazione alla capacità del collettore esistente di accogliere l'incremento di carico previsto e precisando che il parere non sostituisce e non esonera il proponente dall'acquisizione del nulla osta paesaggistico da parte delle Autorità competenti;
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Visto la L.R. n. 11 /2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- Di ritenere il progetto per la realizzazione di un piano particolareggiato con annesso PIP proposto dall'Amministrazione Comunale di Ginosa (Taranto) escluso dalla applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e recependo quanto dichiarato nella documentazione integrativa pervenuta in relazione alla capacità del collettore esistente di accogliere l'incremento di carico previsto e precisando che il parere non sostituisce e non esonera il proponente dall'acquisizione del nulla osta paesaggistico da parte delle Autorità competenti;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura Settore Ecologia;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segretaria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
(Dott. Luca Limongelli)

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 22 novembre 2002, n.213

Opere a salvaguardia, valorizzazione e fruizione anche ai fini turistici della fascia costiera - Modulo I: Salvaguardia dei cordone dunale -

Comune di Salve (Le) - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale.

L'anno 2002 addì 18 del mese di Novembre in Modugno presso il Settore Ecologia, il

DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 2120 del 02.04.2002 veniva richiesta la verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'art 16, L.R. n. 11/2001 per le opere a salvaguardia, valorizzazione e fruizione anche ai fini turistici della fascia costiera da parte dell'Amministrazione Comunale di Salve (Lecce);
- con nota prot. n. 4474 del 30.05.2002, il Settore Ecologia richiedeva all'Amministrazione Comunale di Salve l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio degli elaborati concernenti l'intervento in oggetto;
- con nota acquisita al prot. n. 5585 del 03.07.2002, l'Amministrazione Comunale di Salve comunicava di aver provveduto alla pubblicazione all'albo pretorio della documentazione concernente l'opera di che trattasi;
- nei tempi prescritti non risultano pervenute osservazioni in merito all'intervento secondo quanto prescritto dall'art. 16, comma 4, L.R. n. 11/2001;
- in data 30.6.2001 il Comitato Regionale di V.I.A., istituito con delibera n.16 del 27.01.98 ha cessato le proprie attività secondo quanto disposto dall'art. 32, c.2, L.R. 11/2001;
- il nuovo Comitato Regionale di V.I.A., previsto dall'art. 28 della stessa L.R. ad oggi non è stato ancora istituito;
- non potendo quindi sospendere l'attività istruttoria delle pratiche già da tempo presentate, si procede all'istruttoria di Ufficio fino alla nomina del nuovo Comitato Regionale per la V.I.A.;
- pertanto, tutto ciò premesso e considerato che l'intervento si pone in un ambito già antropizzato e privo di emergenze naturalistiche, che non crea alcun impatto e/o disturbo ambientale e che

riqualifica la zona, si ritiene che l'intervento può essere escluso dalla applicazione delle procedure di VIA.;

- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Visto la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- Di ritenere il progetto per le opere a salvaguardia, valorizzazione e fruizione anche ai fini turistici della fascia costiera proposto dall'Amministrazione Comunale di Salve (Lecce) escluso dalla applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura Settore Ecologia;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
(Dott. Luca Limongelli)

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 18 novembre 2002, n.218

Interventi per fronteggiare l'emergenza del lito-

rale sabbioso della Marina di Ugento in località “Fontanelle” - Comune di Ugento (Le) - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale e valutazione di incidenza.

L'anno 2002 addì 22 del mese di novembre in Modugno presso il Settore Ecologia, il

DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 1280 del 13.03.2002 veniva richiesta la verifica di assoggettabilità a V.I.A. e la valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell'art. 4, comma 4, L.R. n. 11/2001 per la realizzazione di interventi per fronteggiare l'emergenza del litorale sabbioso della Marina di Ugento in località “Fontanelle”, da parte dell'Amministrazione Comunale di Ugento (Lecce);
- con nota prot. n. 2864 del 18.04.2002, il Settore Ecologia richiedeva all'Amministrazione Comunale di Ugento l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio degli elaborati concernenti l'intervento in oggetto;
- con nota acquisita al prot. n. 7294 del 27.08.2002, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Puglia di Bari esprimeva parere favorevole agli interventi previsti nel progetto in argomento;
- con nota acquisita al prot. n. 8144 del 23.09.2002, l'Amministrazione Comunale di Ugento comunicava di aver provveduto alla pubblicazione all'albo pretorio della documentazione concernente l'opera di che trattasi;
- nei tempi prescritti non risultano pervenute osservazioni in merito all'intervento, secondo quanto prescritto dall'art. 16, comma 4, L.R. n. 11/2001;
- in data 30.6.2001 il Comitato Regionale di V.I.A., istituito con delibera n. 16 del 27.01.98 ha cessato le proprie attività secondo quanto disposto dall'art. 32, c.2, L.R. 11/2001;
- il nuovo Comitato Regionale di V.I.A., previsto dall'art. 28 della stessa L.R. ad oggi non è stato

ancora istituito;

- non potendo quindi sospendere l'attività istruttoria delle pratiche già da tempo presentate, si procede all'istruttoria di Ufficio fino alla nomina del nuovo Comitato Regionale per la V.I.A.;
- vista, pertanto, la relazione istruttoria delle pratiche dell'Ufficio Parchi e Riserve Naturali che si allega al presente atto per fame parte integrante;
- considerato che l'ubicazione dell'intervento si inserisce in un contesto già urbanizzato, ma caratterizzato dalla presenza del pSIC IT9150009 “Litorale di Ugento” di grande valenza naturalistica;
- rilevato che gli interventi, anche se possono arrecare disturbo sulla vegetazione e sulla fauna presenti sia a terra, lungo la fascia dunale e retrodunale, che in mare, si ritengono necessari al fine di preservare la spiaggia dai processi erosivi che determinerebbero l'ulteriore compromissione degli habitat caratterizzanti il tratto di costa in oggetto, nonchè allo scopo di ripristinare la funzionalità del porto e riqualificare la zona sotto il profilo turistico;
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Visto la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- Di esprimere parere favorevole per la valutazione di incidenza ambientale e di ritenere il progetto per la realizzazione di interventi per fronteggiare l'emergenza dell'erosione del litorale sabbioso di Marina di Ugento in località “Fontanelle” proposto dall'Amministrazione Comunale di Ugento (Lecce) escluso dalla applicazione delle

procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni espresse nella relazione che si allega al presente atto per fame parte integrante e con le ulteriori seguenti prescrizioni:

- che le opere siano realizzate senza dare adito a viabilità di accesso aggiuntiva che comprometta o alteri ulteriormente l'ambiente dunale e retrodunale del pSIC IT9150009 "Litorale di Ugento";
 - che il trasporto della sabbia dragata dal porto di S. Giovanni fino alla spiaggia da ripascere in località Fontanelle avvenga con sistemi di rifluimento a linea con aspirazione e pompaggio del sedimento piuttosto che mediante trasporto su autocarro;
 - che si programmino le attività da realizzare in modo da non interferire sulla fruibilità della spiaggia e sul turismo balneare nel periodo estivo;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura Settore Ecologia;
 - Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
 - Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
 - Il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
 - Copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 04 dicembre 2002, n.234

Procedure di V.I.A. - Ditta GiosinCave Srl di Minervino Murge - Valutazione di Impatto Ambientale per ampliamento cava. -Loc. "Porcili" agro di Minervino Murge.-

L'anno 2002 addì 4 del mese dicembre in Modugno presso il Settore Ecologia, il

DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota del 24.5.2001, acquisita al prot. n. 6638 del 6.6.2001, la Ditta Giosin Cave Srl., con sede a Mnervino Murge (Ba) in Via G. Bruno n. 29/A, ha chiesto la Valutazione di Incidenza Ambientale per l'ampliamento della coltivazione di una cava di calcare sita in località loc. "Porcili" dell'agro di Minervino Murge ed identificata nel NCT al foglio n. 180 in quote delle particelle 10 - 45 - 46 - 47 - 49 - 55 - 56 - 65 - 66 - 78 - 106;
- con nota prot. n. 9417 del 29 agosto 2001 il Settore ha comunicato che con la L.R. 11/01 la Regione Puglia ha disciplinato le procedure in materia di Valutazione Impatto Ambientale e che pertanto l'intervento di ampliamento doveva essere assoggettato a VIA;
- in data 22.2.2002 la ditta Giosin Cave ha trasmesso ai fini della V.I.A. un nuovo progetto ed il S.I.A. relativi alla coltivazione della zona contraddistinta al fg. 180 alle particelle 10 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 55 - 56 - 65 - 66 - 75 - 78 - 85 - 106;
- con nota del 2 aprile 2002, acquisita al prot. 3627 del 9 maggio 2002, sono state trasmesse copie degli annunci pubblicazioni;
- con nota 3382 del 3 maggio 2002 il Settore ha sollecitato la ditta Giosin Cave:
 - al deposito della documentazione, anche, presso le altre amministrazioni interessate alla procedura di VIA;
 - trasmettere copia degli avvenuti annunci-pubblicazione (per causa disguidi postali non ancora acquisiti);
- con nota del 10.6.2002, acquisita al prot. 5635 del 4.7.02 la ditta Giosin Cave ha ritrasmesso la documentazione richiesta;
- il Comune di Minervino Murge con nota prot. 7322 del 10.6.02 ha trasmesso il "rende noto" dell'avvenuta affissione all'Albo Pretorio;
- il nuovo Comitato Regionale di V.I.A., previsto dall'art. 28 della stessa L.R. ad oggi non è stato ancora istituito;
- non potendo, quindi, sospendere l'attività istruttoria delle pratiche già da tempo presentate, si procede all'istruttoria d'Ufficio fino alla nomina del nuovo Comitato Regionale per la V.I.A.;
- vista la relazione istruttoria dell'Ufficio Parchi e

- Riserve Naturali, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
 - vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
 - viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 3 1.7.98;
 - vista la L.R. 12.4.2001 n. 11;
 - richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15, c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
 - dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di esprimere parere negativo per la Valutazione Impatto Ambientale all'intervento di ampliamento della coltivazione della cava di calcare, sita in località loc. "Porcili" dell'agro di Minervino Murge ed identificata nel catasto terreni al foglio di mappa n. 180 particelle 10 - 45 - 46 - 47 - 49 - 55 - 56 - 65 - 66 - 78 - 106, proposto dalla ditta Giosin cave srl, con sede in Via G. Bruno n. 29/A in Minervino Murge (Ba), per tutte le motivazioni e le considerazioni di cui alla relazione dell'Ufficio Parchi e Riserve Naturali che si allega al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale, considerando, invece, ammissibile l'estrazione in profondità dell'area già oggetto di coltivazione, e subordinando tale parere positivo alla presentazione da parte da parte della ditta proponente di un nuovo piano di recupero che tenga conto delle seguenti indicazioni e prescrizioni:
 1. il piano di recupero, teso a ripristinare l'originaria configurazione morfologica della zona, dovrà comprendere l'intera area di cava ed avvenire contestualmente alla fase estrattiva; tale piano dovrà precisare i tempi parziali e definitivi di recupero;
 2. dovranno specificarsi, anche mediante l'ausilio di cartografia di dettaglio, tutte le modalità tecniche di intervento con particolare riferimento alle forme di regimentazione delle

- acque;
- 3. la ricostituzione del terreno vegetale asportato dovrà essere sufficientemente dotato di sostanze organiche ed elementi nutritivi: lo strato superficiale di terreno vegetale utile alla fase di recupero dovrà essere di spessore minimo di 80 cm;
- 4. le essenze vegetali da utilizzare per il ripristino saranno autoctone e riconducibili alla stessa formazione vegetazionale presente;
- di delegare all'Ufficio Minerario la verifica del rispetto dei suesposti punti e di ogni altro parere e prescrizione di legge;
- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- di notificare il presente provvedimento all'Assessorato Regionale all'Industria e Commercio Ufficio Minerario, alla ditta interessata, alla Provincia di Bari ed al Comune di Minervino Murge;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- di dichiarare che il presente provvedimento è esecutivo e che lo stesso non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di trasmettere il presente atto alla Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

REGIONE PUGLIA

Assessorato all'Ambiente – Settore Ecologia
Ufficio Parchi e Riserve Naturali

OGGETTO: nota prot. n. 5957 del 11.07.2002 del Settore Ecologia - Ditta Giosin Cave S.r.l. - Richiesta ampliamento cava in località "Porcili" nel territorio di in Minervino Murge(BA) - Valutazione di incidenza ambientale.

L'istanza riguarda l'ampliamento di una cava in località "Porcili", a circa 4 km dall'abitato di Minervino, nelle vicinanze della Strada Statale

delle Murge n.97 al km 18,2. La attività estrattiva della cava è finalizzata alla produzione di inerti calcarei.

La superficie complessiva dell'area oggetto dell'ampliamento è pari a ha 12.12.00 in corrispondenza delle Ptc.nn. 75 - 45- 47 - 55 - 56 - 46 - 48 - 66 - 65 -106 - 49 - 10 - 85 e 78 del Fg.180; il progetto prevede altresì un ulteriore approfondimento della cava già in attività per cui la superficie complessiva interessata dalla coltivazione risulta pari a ha 18.92.00.

L' area interessata dal suddetto intervento è ubicata all'interno della ZPS Zona di Protezione Speciale "Murgia Alta" (IT9120007) designata ai sensi della Direttiva 79/409 e del pSIC Sito Importanza Comunitaria "Murgia Alta" (IT9120007) designata ai sensi della Direttiva 92/43. Tale classificazione, così come si evince dalla relativa scheda Bioitaly, è dovuta alla presenza di habitat prioritari quali i "Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea " (cod. 6220) e le "Praterie su substrato calcareo (Festuco brometalia) Stupenda fioritura di orchidee*" (cod. 6210) nonché alla presenza, per esigenze trofiche e riproduttive, di fauna di interesse comunitario (tra le altre Calandra (Melanocorypha calandra), Calandrella (calandrella Brachydactyla), ed anche di specie prioritarie quali il Grillaio (Falco naumanni) e il Lanario (Falco biarmicus);

Questo Ufficio ha approfondito la conoscenza delle aree sia attraverso sopralluoghi che consultando la documentazione tecnico-scientifica disponibile.

L'ampliamento, da effettuarsi con scavi "a costa di monte" insiste direttamente su habitat prioritario "Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei TheroBrachypodietea" (cod. 6220) inoltre, come si evince anche dalla carta uso del suolo allegata al SIA del Proponente, si tratta di un'area che ha mantenuto i suoi caratteri di naturalità poiché poco accessibile alle pratiche colturali.

Nella stessa area è rilevata la presenza di specie animali (avifauna) di valore comunitario nonché prioritarie. Infatti l'area di Minervino risulta importante per la riproduzione delle seguenti specie:

Occhione (Burhinus oedicephalus), Assiolo (Otus scops), Calandro , (Anthus campestris), Calandra, Calandrella, Passero solitario (Monticola solita-

rius), Monachella (Oenanthe hispanica), Corvo imperiale (Corvus corax), Gheppio (Falco tinnunculus).

La stessa area di Minevino, inoltre, risulta importante habitat trofico del Grillaio e del Lanario.

Tutto ciò premesso, si ritiene di esprimere parere negativo alla realizzazione dell'ampliamento della cava in quanto in contrasto con gli obiettivi di conservazione del sito. Si considera ammissibile, al contrario, l'estrazione in profondità dall'area già oggetto di coltivazione, subordinando tale parere positivo alla presentazione da parte del proponente di un nuovo piano di recupero che tenga conto delle seguenti indicazioni e prescrizioni:

- il piano di recupero, teso a ripristinare l'originaria configurazione morfologica della zona, dovrà comprendere l'intera area di cava ed avvenire contestualmente alla fase estrattiva; tale piano dovrà precisare i tempi parziali e definitivi di recupero;
- dovranno specificarsi, anche mediante l'ausilio di cartografia di dettaglio, tutte le modalità tecniche di intervento con particolare riferimento alle forme di regimentazione delle acque;
- la ricostituzione del terreno vegetale asportato dovrà essere sufficientemente dotato di sostanza organica e elementi nutritivi: lo strato superficiale di terreno vegetale utile alla fase di recupero dovrà essere di spessore minimo di 80 cm;
- le essenze vegetali da utilizzare per il ripristino saranno autoctone e riconducibili alla stessa formazione vegetazionale presente.

Per la Segreteria Tecnica
Ing. Francesca Pace
Dr. Antonio Sigismondi

Il Dirigente dell'Ufficio Parchi e R.N.
Dott. Giovanni Miali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 06 dicembre 2002, n. 253

Realizzazione di un parco eolico in località San Vito - Ciuccia- Comune di Faeto (FG) Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale e valutazione di incidenza.

L'anno 2002 addì 6 del mese di dicembre in Modugno presso il Settore Ecologia, il

DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 7535 del 05.09.2002, veniva richiesta la verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi della L.R. n.1 1/2001 per la realizzazione di un parco eolico sito in località S. Vito-Ciuccia nel Comune di Faeto (Fg) da parte del Parco Eolico Faeto S.r.l. - Via Fontana Nuova, 34 - Faeto - Foggia -;
- con nota prot. n. 7914 del 13.09.2002, il Settore Ecologia richiedeva al Sindaco del Comune di Faeto il parere in merito all'intervento in oggetto e la comunicazione dell'avvenuta affissione sull'albo pretorio dell'avviso di cui all'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- con nota acquisita al prot. n. 9078 del 22.10.2002, il Responsabile del Settore tecnico del Comune di Faeto trasmetteva copia dell'avviso pubblico sopra menzionato e copia della delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 04.10.2002 con la quale si esprimeva parere favorevole al progetto di che trattasi;
- nei tempi prescritti non risultano pervenute osservazioni in merito all'intervento proposto;
- in data 30.6.2001 il Comitato Regionale di V.I.A., istituito con delibera n.16 del 27.01.98 ha cessato le proprie attività secondo quanto disposto dall'art. 3 2, c.2, L.R. 11/2001;
- il nuovo Comitato Regionale di V.I.A., previsto dall'art. 28 della stessa L.R. ad oggi non è stato ancora istituito;
- non potendo quindi sospendere l'attività istruttoria delle pratiche già da tempo presentate, si procede all'istruttoria di Ufficio fino alla nomina del nuovo Comitato Regionale per la V.I.A.;
- rilevato che l'art. 6, par. 3 della direttiva "Habitat" 92/43/CEE considera "oggetto di opportuna valutazione d'incidenza" anche gli sviluppi al di fuori del sito che possono avere incidenze significative su di esso;
- considerato che l'area occupata dall'impianto è limitrofa al pSic Monte Cornacchia-Bosco Faeto (codice IT91,10003), si è provveduto a sotto-

porre l'intervento in questione ad apposita valutazione di incidenza;

- vista, pertanto, la relazione istruttoria dell'Ufficio Parchi e Riserve Naturali allegata al presente atto per farne parte integrante;
- accertato che l'intervento non comporta un significativo impatto diretto su habitat tutelati dalla Direttiva suddetta all'interno del pSIC;
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L. R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

Di esprimere parere favorevole per la valutazione di incidenza ambientale e di ritenere il progetto per la realizzazione di un parco eolico sito in località S. Vito-Ciuccia nel Comune di Faeto (Fg) proposto dal Parco Eolico Faeto S.r.l. - Via Fontana Nuova, 34 - Faeto (Fg) - escluso dalla applicazione delle procedure di V.I.A., per tutte le considerazioni espresse nella relazione che si allega al presente atto per farne parte integrante e con le seguenti prescrizioni:

- che tutti i lavori di cantiere siano realizzati fuori dal periodo di riproduzione delle specie, in particolare dal 15 febbraio al 15 luglio;
- che le torri siano realizzate con strutture tubolari e non con tralicci, al fine di ridurre l'impatto dovuto all'effetto posatoio per gli uccelli;
- che le pale siano colorate con bande trasversali colorate di nero per renderle più visibili all'avifauna;
- Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;

- Di notificare il presente provvedimento agli interessati;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- Il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

REGIONE PUGLIA

Assessorato all'Ambiente – Settore Ecologia
Ufficio Parchi e Riserve Naturali

OGGETTO: Parco eolico S.Vito-Ciuccia nel Comune di Faeto (FG) - Valutazione di Incidenza.

Con la nota n.7936 del 13.09.2002 è stato trasmesso da Codesto Settore il progetto relativo alla realizzazione di un parco eolico in agro di Faeto.

Dai dati in possesso di questo Ufficio (vedi cartografia allegata) risulta che l'area occupata dall'impianto è esterna al perimetro del pSIC (Sito di Importanza Comunitaria) Monte Cornacchia - Bosco Faeto (codice IT9110003).

Si fa tuttavia rilevare che l'art.6, par.3 della direttiva "Habitat" 92/43/CEE, relativamente al campo di applicazione geografico, non limita le proprie disposizioni ai soli piani o progetti concernenti esclusivamente un sito protetto ma considera "oggetto di opportuna valutazione d'incidenza" anche gli sviluppi al di fuori del sito che possono avere incidenze significative su di esso.

Escludendo l'impatto diretto causato dall'intervento su habitat tutelati dalla Direttiva suddetta all'interno del pSIC, si ritiene necessario considerare le possibili interferenze tra le popolazioni animali presenti nell'area (avifauna in particolare), l'opera prevista e quelle dello stesso tipo esistenti nelle vicinanze come potenzialmente significative.

Per quanto sopra richiamato, si restituisce tutta la documentazione inerente il progetto in questione

chiedendo al contempo a Codesto Settore che, all'interno della procedura di verifica di impatto ambientale, vengano fatte osservare le seguenti forme di mitigazione:

- tutti i lavori di cantiere devono essere realizzati fuori dal periodo di riproduzione delle specie, in particolare dal 15 febbraio al 15 luglio;
- le torri devono essere realizzate con strutture tubulari e non con tralicci; questo al fine di ridurre l'impatto dovuto all'effetto posatoio per gli uccelli determinato dai secondi;
- al fine di rendere più visibili le pale all'avifauna, esse devono essere colorate con bande trasversali colorate di nero

Il Dirigente dell'Ufficio Parchi e R.N.
Dr. Giovanni Miali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 06 dicembre 2002, n. 254

Progetto per la costruzione dell'asta di raccordo tra la S.S. n.7 (Km 621) e l'autostrada A/14 - Comuni di Paiagianello e Palagiano (TA) - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale e valutazione di incidenza.

L'anno 2002 addì 6 del mese di dicembre in Modugno presso il Settore Ecologia, il

DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 7146 del 17.08.2000 veniva richiesto il giudizio di compatibilità ambientale ai sensi del D.P.R. 12.04.1996 e la valutazione d'incidenza ex art. 5 del D.P.R. 357/97 per la costruzione dell'asta di raccordo tra la S.S. n. 7 (Km 621) e l'autostrada A14 nei Comuni di Palagianello e di Palagiano (Ta), da parte dell'A.N.A.S. - Compartimento della, Viabilità per la Puglia - Via L. Einaudi, 15 - Bari - ;
- con nota acquisita al prot. n. 7980 del 21.09.2000, la società proponente comunicava di

aver provveduto a trasmettere il progetto preliminare dei lavori in oggetto agli Enti territoriali preposti al rilascio delle autorizzazioni e dei pareri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. A tal proposito precisava che:

- il Comune di Palagianello aveva approvato il progetto con delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 10.10.98;
- Il Comune di Palagiano aveva approvato il progetto con delibera del Consiglio Comunale n. 76 del 28.12.98;
- La Soprintendenza Archeologica di Taranto con nota n. 869 del 19.01.99 aveva espresso parere favorevole al progetto, ponendo alcune condizioni fatte proprie dal Compartimento A.N.A.S. di Bari con nota n. 2242 del 26.01.99;
- Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali di Roma, con nota n. 14093 del 07.06.99 aveva espresso definitivo parere favorevole all'intervento con le condizioni predette;
- con nota prot. n. 8761 del 16.10.2000, il Settore Ecologia comunicava alla società proponente che il Comitato Regionale di V.I.A. riteneva opportuno richiedere dati integrativi alla relazione ambientale per la valutazione d'incidenza;
- con nota acquisita al prot. n. 7437 del 27.06.2001, l'A.N.A.S. trasmetteva gli elaborati richiesti; nei tempi prescritti non risultano pervenute osservazioni in merito all'intervento, secondo quanto prescritto dall'art. 16, comma 4, L.R. n. 11/2001;
- in data 30.6.2001 il Comitato Regionale di V.I.A., istituito con delibera n.16 del 27.01.98 ha cessato le proprie attività secondo quanto disposto dall'art. 32, c.2, L.R. n. 11/2001;
- il nuovo Comitato Regionale di V.I.A., previsto dall'art. 28 della stessa L.R. ad oggi non è stato ancora istituito;
- non potendo quindi sospendere l'attività istruttoria delle pratiche già da tempo presentate, si procede all'istruttoria di Ufficio fino alla nomina del nuovo Comitato Regionale per la V.I.A.;
- vista, pertanto, la relazione istruttoria delle pratiche dell'Ufficio Parchi e Riserve Naturali che si allega al presente atto per fame parte integrante;
- pertanto, tutto ciò premesso e considerata l'utilità pubblica dell'opera, si ritiene di poter esprimere parere favorevole per la valutazione di inci-

denza e di ritenere il progetto in argomento escluso dalla applicazione delle procedure di V.I.A., con le seguenti prescrizioni;

- al fine di limitare l'occupazione di suolo, durante le fasi di cantiere dovranno essere utilizzate le strade esistenti e si dovrà prevedere l'ubicazione dei cantieri fissi in aree comunque interessate dai lavori (ad esempio nelle aree racchiuse dai rami di svincolo);
- il progetto esecutivo dovrà precisare i tempi parziali e definitivi di realizzazione dell'opera, prevedere gli eventuali disagi prodotti e individuare possibili soluzioni e /o mitigazioni;
- lo stesso progetto dovrà prevedere, sulla base di stime qualitative e quantitative e nell'ipotesi di possibili sversamenti accidentali di sostanze inquinanti, opportuni sistemi di tutela delle acque, specificandone le caratteristiche e motivandone la scelta;
- particolare cura dovrà essere posta durante i lavori di attraversamento della gravina. Oltre a utilizzare ogni accorgimento e metodo al fine di ridurre rumori, vibrazioni e polveri dovrà prevedersi, anche mediante l'ausilio di tecnico qualificato, la ricostituzione di specie vegetali eventualmente danneggiate o rimosse;
- dovranno essere ricostruiti, ad opportuna distanza, i muretti a secco eventualmente distrutti;
- gli strati fertili di terreno asportati dovranno essere accantonati a parte e conservati nel miglior modo possibile per il loro successivo riutilizzo;
- dovrà essere 'n'costruito il terreno vegetale asportato che dovrà essere sufficientemente dotato di sostanza organica ed elementi nutritivi e sottoposto a bonifica tesa ad asportate pietre, erbe infestanti e residui di cantiere;
- tutti i rifiuti prodotti dalle attività di cantiere, dei mezzi e degli utensili dovranno essere rimossi; le essenze vegetali da utilizzare per il ripristino saranno autoctone e riconducibili alla stessa formazione vegetazionale presente e dovrà essere garantito il loro attecchimento;
- dovranno essere poste in essere tutte le forme di mitigazione elencate nella "Integrazione alla relazione ambientale"; in particolare, al fine di prevenire gli incidenti alla fauna selvatica, dovranno prevedersi barriere (ad esempio

rete metallica ad maglie cm IX1 alta 50 cm) che indirizzino gli animali verso i sottopassi previsti;

- Visto l'art. 32 della L.R. n. 11/2001, il quale stabilisce che i procedimenti iniziati prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 11/2001 siano portati a termine secondo le procedure vigenti all'inizio del procedimento;
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Visto la LR n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

Di esprimere parere favorevole per la valutazione di incidenza ambientale e di ritenere il progetto per la costruzione dell'asta di raccordo tra la S.S.,7 (Km 621) e l'autostrada A14 nel Comune di Palagianello e Palagianio (Ta) proposto dall'Ente nazionale per le Strade - Compartimento della Viabilità per la Puglia - Via L. Einaudi, 15 - Bari -, escluso dalla applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni espresse nella relazione che si allega al presente atto per fame parte integrante e con le seguenti prescrizioni:

- al fine di limitare l'occupazione di suolo, durante le fasi di cantiere dovranno essere utilizzate le strade esistenti e si dovrà prevedere l'ubicazione dei cantieri fissi in aree comunque interessate dai lavori (ad esempio nelle aree racchiuse dai rami di svincolo);
- il progetto esecutivo dovrà precisare i tempi parziali e definitivi di realizzazione dell'opera, prevedere gli eventuali disagi prodotti e individuare possibili soluzioni e /o mitigazioni;
- lo stesso progetto dovrà prevedere, sulla base di

stime qualitative e quantitative e nell'ipotesi di possibili sversamenti accidentali di sostanze inquinanti, opportuni sistemi di tutela delle acque, specificandone le caratteristiche e motivandone la scelta;

- particolare cura dovrà essere posta durante i lavori di attraversamento della gravina. Oltre a utilizzare ogni accorgimento e metodo al fine di ridurre rumori, vibrazioni e polveri dovrà prevedersi, anche mediante l'ausilio di tecnico qualificato, la ricostituzione di specie vegetali eventualmente danneggiate o rimosse;
- dovranno essere ricostruiti, ad opportuna distanza, i muretti a secco eventualmente distrutti;
- gli strati fertili di terreno asportati dovranno essere accantonati a parte e conservati nel miglior modo possibile per il loro successivo riutilizzo;
- dovrà essere ricostruito il terreno vegetale asportato che dovrà essere sufficientemente dotato di sostanza organica ed elementi nutritivi e sottoposto a bonifica tesa ad asportate pietre, erbe, infestanti e residui di cantiere;
- tutti i rifiuti prodotti dalle attività di cantiere, dei mezzi e degli utensili dovranno essere rimossi;
- le essenze vegetali da utilizzare per il ripristino saranno autoctone e riconducibili alla stessa formazione vegetazionale presente e dovrà essere garantito il loro attecchimento;
- dovranno essere poste in essere tutte le forme di mitigazione elencate nella "Integrazione alla relazione ambientale"; in particolare, al fine di prevenire gli incidenti alla fauna selvatica, dovranno prevedersi barriere (ad esempio rete metallica ad maglie cm IX1 alta 50 cm) che indirizzino gli animali verso i sottopassi previsti;
- Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere c/o autorizzazione prevista per legge;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura Settore Ecologia;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere c/o autorizzazione prevista per legge;

- Il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segretaria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

REGIONE PUGLIA

Assessorato all'Ambiente – Settore Ecologia
Ufficio Parchi e Riserve Naturali

OGGETTO: nota del del Settore Ecologia - Progetto per la costruzione dell'asta di raccordo tra la S.S. 7 (km 621) e l'autostrada A14 in Comune di Palagianello e Palagiano (TA) - Valutazione di Incidenza -

L'intervento riguarda la S.S. n.7 nei Comuni di Palagianello (dal Km 618+800 al Km 622+130) e di Palagiano (dal km622+130 al km623+250) e il collegamento di questa all'autostrada A14 in direzione Taranto.

Tale intervento ricade nel pS.I.C. (proposto Sito d'Importanza Comunitaria) "Area delle Gravine" (IT9130007) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" Rete Natura 2000, e nella omonima ZPS (Zona di Protezione Speciale) ai sensi della Direttiva 79/409;

L'intero progetto può essere distinto in due tratti principali:

1. un tratto da costruire ex novo, di lunghezza pari a m 913, quale asta di collegamento all'autostrada A14;
2. un tratto di allargamento in asse della S.S.7, di lunghezza pari a m 4450.

Caratteristiche tratto 1:

la strada, realizzata in nuova sede, avrà sezione trasversale pari a 10,50m (strade di tipo IV delle norme CNR/80) con piazzole ogni 500 m; le opere maggiori previste sono uno svincolo a livelli sfalsati e il prolungamento dei sottopasso autostradale in corrispondenza della rampa di immissione dalla rotatoria sulla A14 in direzione di Bari.

Caratteristiche tratto 2:

la strada di allargamento in asse alla S.S.n.7 avrà

le stesse caratteristiche della precedente; le opere maggiori previste sono uno svincolo a livelli sfalsati in corrispondenza della intersezione con la S.P. 38 e la realizzazione di un ponte di attraversamento sulla gravina di Palagianello (previa demolizione di quello esistente). Sono previsti, inoltre, tre ponti sulla condotta idrica del Sinni.

Dal quadro di riferimento programmatico si evince che il piano triennale ANAS 1999/2001 ha previsto l'intervento destinando all'uopo un importo di 19 miliardi. Nulla è evidenziato circa la coerenza del progetto con il piano regionale dei trasporti né vengono specificati i tempi previsti per l'attuazione delle opere e le relative conseguenze sulla rete. L'occupazione del suolo dell'intervento ammonta a 47 ha. La zona occupata risulta essenzialmente destinata a "sistemi colturali" tranne che in prossimità della gravina di Palagianello. Come già detto, l'intervento ricade nel pS.I.C. e della ZPS "Area delle Gravine" in cui si evidenziano importanti habitat per specie florofaunistiche altrove scomparse o fortemente ridotte (in particolare di quelle rupicole), fra le quali numerose risultano tutelate dalla Direttiva UE 92/43 e/o inserite nella "Lista Rossa". La descrizione degli impatti provocati dalle attività previste su tale particolare zona appare insufficiente. Allo stesso modo si ritiene superficiale la descrizione delle misure atte a scongiurare la dispersione di inquinanti nelle zone definite come "aree. di alimentazione e rispetto delle risorse idriche".

Considerando l'utilità pubblica dell'opera, si è del parere che l'intervento possa essere realizzato tenendo conto di tutte le misure di mitigazione previste dal Proponente e delle seguenti indicazioni e prescrizioni:

- al fine di limitare l'occupazione di suolo, durante le fasi di cantiere dovranno essere utilizzate le strade esistenti e si dovrà prevedere l'ubicazione dei cantieri fissi in aree comunque interessate dai lavori (ad esempio nelle aree racchiuse dai rami di svincolo);
- il progetto esecutivo dovrà precisare i tempi parziali e definitivi di realizzazione dell'opera, prevedere gli eventuali disagi prodotti e individuare possibili soluzioni e/o mitigazioni;
- lo stesso progetto dovrà prevedere, sulla base di stime qualitative e quantitative e nell'ipotesi di possibili sversamenti accidentali di sostanze

inquinanti, opportuni sistemi di tutela delle acque, specificandone le caratteristiche e motivandone la scelta;

- particolare cura dovrà essere posta durante i lavori di attraversamento della gravina: oltre a utilizzare ogni accorgimento e metodo al fine di ridurre rumori, vibrazioni e polveri dovrà prevedersi, anche mediante l'ausilio di tecnico qualificato, la ricostituzione di specie vegetali eventualmente danneggiate o rimosse;
- dovranno essere ricostruiti, ad opportuna distanza, i muretti a secco eventualmente distrutti;
- gli strati fertili di terreno asportati dovranno essere accantonati a parte e conservati nel miglior modo possibile per il loro successivo riutilizzo;
- dovrà essere ricostituito il terreno vegetale asportato che dovrà essere sufficientemente dotato di sostanza organica e elementi nutritivi e sottoposto a bonifica tesa ad asportare pietre, erbe infestanti e residui di cantiere;
- tutti i rifiuti prodotti dalle attività di cantiere, dei mezzi e degli utensili dovranno essere rimossi;
- le essenze vegetali da utilizzare per il ripristino saranno autoctone e riconducibili alla stessa formazione vegetazionale presente e dovrà essere garantito il loro attecchimento;
- dovranno essere poste in essere tutte le forme di mitigazione elencate nella "Integrazione alla relazione ambientale": in particolare, al fine di prevenire gli incidenti alla fauna selvatica, dovranno prevedersi delle barriere (ad esempio rete metallica a maglie cm1x1 alta 50cm) che indirizzino gli animali verso i sottopassi previsti.

Per la Segreteria Tecnica
Ing. Francesca Pace
Dott. Antonio Sigismondi

Il Dirigente dell'Ufficio Parchi e R.N.
Dott. Giovanni Miali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 11 dicembre 2002, n. 256

Ampliamento del camping Bahia con realizzazione di albergo, villaggio, ristorante, teca e

centro congressi in contrada Pantanagianni- Comune di Carovigno (Br) - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale.

L'anno 2002 addì 11 del mese di dicembre in Modugno presso il Settore Ecologia, il

DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 10213 del 25.09.2001 veniva richiesta la verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'art. 16, L.R. n. 11/2001 per l'ampliamento del camping Bahia con realizzazione di albergo, villaggio, ristorante, discoteca e centro congressi in contrada Pantanagianni nel Comune di Carovigno (Br) da parte della Alga S.r.l. - Località Pantanagianni - Carovigno - Brindisi;
- con nota prot. 10973 del 18.10.2001, il Settore Ecologia richiedeva alla società proponente la relazione sull'identificazione degli impatti ambientali redatta secondo i criteri stabiliti dall'art. 17, L.R. n. 11/2001;
- con nota acquisita al prot. n. 802 del 04.03.2002, la Alga S.r.l. trasmetteva quanto richiesto;
- con nota acquisita al prot. n. 1338 del 14.03.2002 il Settore Ecologia comunicava alla società proponente di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il Comune interessati, ai sensi dell'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- con nota prot. n. 9394 del 31.10.2002, il Settore Ecologia richiedeva al Sindaco del Comune di Carovigno l'attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico così come disposto dall'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invita a comunicare eventuali osservazioni e/o opposizioni pervenute, nonché il parere dell'amministrazione comunale in merito all'opera da realizzare, secondo quanto prescritto dall'art. 16, comma 5, L.R. n. 11/2001;
- con nota acquisita al prot. n. 9828 del 02.12.2002, il Dirigente l'UTC del Comune di Carovigno trasmetteva copia dell'avviso pub-

- blico, comunicando altresì, che non erano pervenute osservazioni. Con la stessa nota veniva trasmessa copia della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 dell'01.10.2002, con la quale, nel precisare che già con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 28.02.2000 era stato approvato in via definitiva il progetto di riconversione ed ampliamento del camping "Bahia," si prendeva atto della nuova elaborazione progettuale stralciando dalla stessa le aree tipizzate a viabilità e parcheggi pubblici come previsto dal vigente piano di fabbricazione;
- in data 30.6.2001 il Comitato Regionale di V.I.A., istituito con delibera n. 16 del 27.01.98 ha cessato le proprie attività secondo quanto disposto dall'art. 32, c.2, L.R. 11/2001;
 - il nuovo Comitato Regionale di V.I.A. , previsto dall'art. 28 della stessa L.R. ad oggi non è stato ancora istituito;
 - non potendo quindi sospendere l'attività istruttoria delle pratiche già da tempo presentate, si procede all'istruttoria di Ufficio fino alla nomina del nuovo Comitato Regionale per la VIA;
 - pertanto, tutto ciò premesso, si ritiene che l'intervento può essere escluso dalla applicazione delle procedure di V.I.A., con le seguenti condizioni:
 - che venga garantita l'attivazione della raccolta differenziata dei rifiuti;
 - che in sede di progettazione esecutiva, venga concordata con l'Amministrazione Comunale la realizzazione di una viabilità per i collegamenti "collettivi" da e per il camping verso mare, nonché con le reti ferroviarie e l'aeroporto;
 - che vengano adottate tutte le misure necessarie a mitigare l'impatto acustico della discoteca all'aperto;
 - che venga indicato e garantito un significativo contributo energetico fornito dai previsti impianti alternativi (pannelli solari e fotovoltaici);
 - che la capacità dell'impianto di depurazione delle acque venga incrementata per garantire adeguata corrispondenza tra abitanti equivalenti numero di posti letto;
 - che vengano indicate le misure che si intende prendere nel caso di disfunzione dell'impianto di depurazione;
 - Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. -15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

Di ritenere l'ampliamento del camping Bahia con la realizzazione di un albergo, villaggio, ristorante, discoteca e centro congressi in contrada Pantanagianni nel Comune di Carovigno (Br) proposto dalla Alga - Località Pantanagianni - Carovigno - Brindisi - escluso dalla applicazione delle procedure di V.I.A., con le seguenti condizioni:

- che venga garantita l'attivazione della raccolta differenziata dei rifiuti;
- che in sede di progettazione esecutiva venga concordata con l'Amministrazione Comunale la realizzazione di una viabilità per i collegamenti "collettivi" da e per il camping verso mare, nonché con le reti ferroviarie e l'aeroporto;
- che vengano adottate tutte le misure necessarie a mitigare l'impatto acustico della discoteca all'aperto;
- che venga indicato e garantito un significativo contributo energetico fornito dai previsti impianti alternativi (pannelli solari e fotovoltaici);
- che la capacità dell'impianto di depurazione delle acque venga incrementata per garantire adeguata corrispondenza tra abitanti equivalenti numero di posti letto;
- che vengano indicate le misure che si intende prendere nel caso di disfunzione dell'impianto di depurazione;
- Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- Di notificare il presente provvedimento agli inte-

- ressati del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
 - Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
 - Il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01;
 - Copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 09 gennaio 2003, n. 1

Potenziamento del metanodotto Brindisi-Arnesano - 11 tratto Brindisi-Trepuzzi DN 500 (20°)-p= 75 bar - Comune di Brindisi, Cellino San Marco (Br), San Pietro Vernotico (Br), Squinzano (Le), Campi Salentina (Le) e Trepuzzi (Le) - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale e valutazione di incidenza.

L'anno 2003 addì 9 del mese di gennaio in Modugno presso il Settore Ecologia, il

DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 918 del 06.03.2002 veniva richiesta la verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'art. 1, comma 6, del D.P.R. 12.04.1996 e dell'art. 16 della L.R. n. 11/2001 per il potenziamento del metanodotto Brindisi-Arnesano, 1° Tratto Brindisi-Trepuzzi DN 500 (20°) - p= 75 bar, interessante i Comuni di Brindisi, Cellino San Marco (Br), San Pietro Vernotico (Br), Squinzano (Le), Campi Salentina (Le) e Trepuzzi (Le), da parte della Snam Rete Gas S.p.A. - S.S. 7 - Via Appia, 20 - km 633 - Massafra (Ta);
- con nota acquisita al prot. n. 250 del 28.02.2002,

la società proponente trasmetteva copia dell'avviso di cui all'art. 16, L.R. n. 11/2001 e dava comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati progettuali presso i Comuni interessati;

- con nota acquisita al prot. n. 2689 del 18.04.2002, la Snam Rete Gas S.p.A. trasmetteva copia dei pareri preliminari dei Comuni interessati dal tracciato dell'opera. A riguardo i Comuni di Trepuzzi, Campi Salentina, Cellino San Marco, San Pietro Vernotico e Squinzano si esprimevano favorevolmente in merito all'intervento in oggetto. Il Comune di Brindisi comunicava che, sotto l'aspetto della conformità urbanistica, nulla si opponeva alla realizzazione del potenziamento del metanodotto, mentre, per quanto concerneva l'aspetto paesaggistico, rammentava che, con deliberazione n. 3 del 16.01.2001, la G.R. aveva approvato i disegni di legge relativi alla istituzione dell'area naturale protetta "Bosco dei Lucci", interessata dal metanodotto in argomento. Pertanto, ai sensi della deliberazione della G.R. n. 1760 del 22.12.2000, in esecuzione della L.R. n. 19/97, risultavano vigenti le norme si salvaguardia che individuavano l'Ufficio Parchi e Riserve Naturali dell'Assessorato all'Ambiente competente al rilascio di autorizzazioni in merito;
- con nota prot. n. 5893 del 10.07.2002, il Settore Ecologia, alla luce di quanto sopra, informava la società proponente della necessità di individuare tracciati alternativi ed esterni al perimetro dell'area protetta interessata dal potenziamento del metanodotto;
- con nota datata 08.11.2002, la società proponente trasmetteva una relazione tecnica sulla problematica emersa in merito all'area naturale protetta "Bosco dei Lucci";
- nei tempi prescritti non risultano pervenute osservazioni in merito all'intervento, secondo quanto prescritto dall'art. 16, comma 4, L.R. n. 11/2001;
- in data 30.6.2001 il Comitato Regionale di V.I.A., istituito con delibera n.16 del 27.01.98 ha cessato le proprie attività secondo quanto disposto dall'art. 32, c.2, L.R. 11/2001;
- il nuovo Comitato Regionale di V.I.A., previsto dall'art. 28 della stessa L.R. ad oggi non è stato ancora istituito;
- non potendo quindi sospendere l'attività istrut-

toria delle pratiche già da tempo presentate, si procede all'istruttoria di Ufficio fino alla nomina del nuovo Comitato Regionale per la VIA.;

- vista, pertanto, la relazione istruttoria delle pratiche dell'Ufficio Parchi e Riserve Naturali che si allega al presente atto per fame parte integrante;
- rilevata l'assenza di incidenze sulla morfologia del terreno e sugli equilibri ecologici esistenti e considerata l'utilità pubblica dell'opera;
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Visto la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28101 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

Di esprimere parere favorevole per la valutazione di incidenza ambientale e di ritenere il progetto per il potenziamento del metanodotto Brindisi-Arnesano, 1° Tratto Brindisi-Trepuzzi DN 500 (20")-p=75 bar, proposto dalla Snam Rete Gas S.p.A. - S.S. 7 - Via Appia, 20 - km- 633 - Massafra (Ta) escluso dalla applicazione delle procedure di V.I.A., per tutte le motivazioni espresse nella relazione che si allega al presente atto per fame parte integrante e con le seguenti prescrizioni:

- le aree boscate non devono essere assolutamente interessate ai lavori;
- la pista di lavoro dovrà essere ridotta alla larghezza minima indispensabile (12, m. come dichiarato dal proponente);
- al fine di ridurre i tempi di costruzione, dovrà provvedersi alla prefabbricazione dei tratti di condotta da posare nello scavo;
- le operazioni di scavo, posa della condotta e ripristino dovranno eseguirsi il più possibile in

temi ravvicinati;

- l'ubicazione delle piazzole sarà finalizzata a limitare al minimo l'area interessata nella fase costruttiva;
- l'intervento non dovrà essere realizzato nel periodo riproduttivo delle specie (febbraio-giugno);
- dovrà farsi uso di silenziatori, filtri d'aria e ogni accorgimento e metodo al fine di ridurre rumori, vibrazioni e polveri;
- gli strati fertili di terreno asportati dovranno essere accantonati a parte e conservati nel miglior modo possibile per il loro successivo riutilizzo;
- dovranno essere rimossi tutti i rifiuti prodotti delle attività di cantiere, dei mezzi e degli utensili;
- dovranno essere ripristinati la morfologia e il profilo del terreno allo stato precedente l'intervento mediante riutilizzo dei materiali precedentemente accantonati e operazioni di rimodellamento superficiale;
- dovrà essere ricostituito il terreno vegetale asportato, sufficientemente dotato di sostanza organica e elementi nutritivi e sottoposto a bonifica tesa ad asportare pietre, erbe infestanti e residui di cantiere;
- si dovranno prevedere nuove superfici a sugherete in aree idonee con modalità da concordare con l'Ufficio Parchi e Riserve Naturali dell'Assessorato all'Ambiente;
- Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

REGIONE PUGLIA
Assessorato all' Ambiente
Settore Ecologia

OGGETTO: Snam Rete Gas - Metanodotto potenziamento Brindisi -Amesano -Procedura di Verifica di Assoggettamento a Valutazione di Impatto Ambientale.

Con nota n.5893 del 10.07.'02 Codesto Settore ha richiesto alla Società Proponente di individuare tracciati alternativi al I° tratto del metanodotto BrindisiArnesano poiché attraversante l'istituenda Riserva Naturale Regionale Orientata "Boschi di Santa Teresa e dei Lucci". Dall'analisi della documentazione trasmessa dalla stessa Società in data 08.11.2002 risulta quanto segue:

1. la posizione dell'area protetta in questione e la necessità di collegare l'abitato di Tukuran al metanodotto, precludono la possibilità di individuare tracciati completamente esterni alla stessa area; l'attraversamento del Parco dovrebbe essere, nella misura minima, di almeno 600 m;
2. in tal caso il tracciato alternativo attraverserebbe zone esterne all'area del Parco ma di sicura valenza naturalistica e paesaggistica (Masseria Maramonte, ulivi secolari, ecc.).

E' dichiarato inoltre che:

- Non sono percorribili alternative di tipo tecnico (trivellazioni) che comunque non ridurrebbero l'area interessata dai lavori;
- Lo stesso tracciato correrà parallelamente ad un metanodotto esistente;
- Non sono previsti impianti fuori terra di alcun genere se non la segnaletica posta ad intervalli di 100/120 m.

Come già segnalato in precedenza, il 16 gennaio 2001 è stato approvato il disegno di legge relativo all'istituzione dell'area protetta in questione; da tale data vigono le norme di salvaguardia ex art.6, comma 3 della legge 394/91 ed art.8 della l.r. 19/97. Si tratta dunque di verificare innanzitutto se i lavori e le opere previste, descritti nella nota n.5893, a cui si rimanda, non siano in contrasto con quanto previsto dalle norme succitate.

Si tratta di scavi di modesta entità che prevedono

il completo ripristino ed il totale recupero sia della morfologia che della destinazione del terreno (coltivazioni ed attività agricole); le piste create per il passaggio dei mezzi di cantiere, inoltre, sono a carattere temporaneo e rientrano nei lavori di ripristino di cui sopra.

Rilevata l'assenza di incidenze significative sulla morfologia del terreno e sugli equilibri ecologici esistenti e vista l'utilità pubblica dell'opera, si è del parere che l'intervento possa essere realizzato con le seguenti prescrizioni:

- Le aree boscate non devono essere assolutamente interessate dai lavori;
- La pista di lavoro dovrà essere ridotta alla larghezza minima indispensabile (12 m come dichiarato dal Proponente);
- Al fine di ridurre i tempi di costruzione, dovrà provvedersi alla prefabbricazione dei tratti di condotta da posare nello scavo;
- Le operazioni di scavo, posa della condotta e ripristino dovranno eseguirsi il più possibile in temi ravvicinati;
- L'ubicazione delle piazzole sarà finalizzata a limitare al minimo l'area interessata nella fase costruttiva;
- L'intervento non dovrà essere realizzato nel periodo riproduttivo delle specie (febbraio-giugno);
- Dovrà farsi uso di silenziatori, filtri d'aria e ogni accorgimento e metodo al fine di ridurre rumori, vibrazioni e polveri;
- Gli strati fertili di terreno asportati dovranno essere accantonati a parte e conservati nel miglior modo possibile per il loro successivo riutilizzo;
- Dovranno essere rimossi tutti i rifiuti prodotti dalle attività di cantiere, dei mezzi e degli utensili;
- Dovranno essere ripristinati la morfologia e il profilo del terreno allo stato precedente l'intervento mediante riutilizzo dei materiali precedentemente accantonati e operazioni di rimodellamento superficiale;
- Dovrà essere ricostituito il terreno vegetale asportato, sufficientemente dotato di sostanza organica e elementi nutritivi e sottoposto a bonifica tesa ad asportare pietre, erbe infestanti e residui di cantiere.

Si chiede alla Società, infine, di prevedere nuove superfici a sugherete in aree idonee con modalità da concordare con lo scrivente Ufficio.

Per la Segreteria Tecnica
Ing. Francesca Pace
Dr. Antonio Sigismondi

Il Dirigente dell'ufficio Parchi e R.N.
Dr. Giovanni Miali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 09 gennaio 2003, n.2

Snam Rete Gas S.P.A. - S.S. 7 - Via Appia, 20 - Km 633 - Massafra (TA) - Derivazione del metanodotto per Cagnano Varano - Carpino nel tratto S. Giovanni Rotondo - Carpino DN 250 (10") - P= 75 bar - Procedura di V.I.A.

L'anno 2003 addì 9 del mese di gennaio in Modugno presso il Settore Ecologia, il

DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente, provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 1159 dell' 11.03.2002 la Snam Rete Gas Italia S.p.A. - S.S. 7- Via Appia, 20 - Km 633 - Massafra (Ta) - ha presentato istanza di compatibilità ambientale per l'intervento di derivazione del metanodotto per Cagnano Varano-Carpino nel tratto S. Giovanni Rotondo-Carpino DN 250 (10") - p=75 bar, ai sensi della L.R. n. 11/2001;
- con nota acquisita al prot. n. 2688 del 16.04.2002, la società proponente inviava copia delle pubblicazioni dell'avviso al pubblico dell'intervento, effettuate in data 05.04.2002 sui quotidiani La Gazzetta del Mezzogiorno ed Il Messaggero. Con la stessa nota trasmetteva copia della richiesta di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in data 05.04.2002;
- con nota acquisita al prot. n. 3612 del 09.05.2002, la società proponente, ai sensi degli artt. 10 e II della L.R. n. 11/2001, depositava copia del progetto definitivo ed lo studio d'impatto ambientale dell'opera in questione;
- con nota prot. n. 5247 del 21.06.2002, il Settore Ecologia richiedeva alle amministrazioni comunali interessate, all'amministrazione provinciale di Foggia e all'Ente Parco Nazionale del Gargano il parere in merito all'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 11, comma 4 della L.R. n. 11/2001;
- con nota acquisita al prot. n. 7235 del 23.08.2002 e giunta per conoscenza al Settore Ecologia, l'Ente Parco Nazionale del Gargano richiedeva atti integrativi alla società proponente;
- con -nota acquisita al prot. n. 7316 del 29.08.2002, il Capo Ripartizione Area Tecnica del comune di San Marco in Lamis trasmetteva il parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione dell'opera di che trattasi;
- con nota acquisita al prot. n. 7620 del 06.09.2002, la società proponente trasmetteva i pareri favorevoli dei comuni di San Giovanni Rotondo, di Cagnano Varano e della Provincia di Foggia;
- con nota acquisita al prot. n. 9335 del 30.10.2002, l'Ente Parco Nazionale del Gargano esprimeva parere favorevole di massima alla proposta presentata. Con la stessa nota, comunque, comunicava che il Comitato Tecnico dell'Ente si riservava di riesaminare l'intervento in sede di rilascio della prescritta Autorizzazione di propria competenza, anche alla luce della conclusione del procedimento di V.I.A., oltre ai pareri e alle autorizzazioni degli altri Enti competenti;
- nei tempi prescritti non risultano pervenute osservazioni in merito all'intervento, secondo quanto prescritto dall'art. 12, comma 1, L.R. n. 11/2001;
- in data 30.06.2001 il Comitato Regionale di V.I.A., istituito con delibera n. 16 del 27.01.98 ha cessato le proprie attività secondo quanto disposto dall'art. 32, comma 2, L.R. n. 11/2001;
- il nuovo Comitato Regionale di V.I.A., previsto dall'art. 28 della stessa L.R. ad oggi non è stato ancora istituito;
- non potendo quindi sospendere l'attività istruttoria delle pratiche già da tempo presentate, si procede all'istruttoria di ufficio fino alla nomina del nuovo comitato Regionale per la V.I.A.;

- considerato che l'intervento in oggetto presenta elementi di forte criticità ambientale soprattutto in relazione alle aree attraversate, il cui valore ambientale è sancito dall'appartenenza a SIC, al Parco Nazionale del Gargano o presenta vincoli di varia natura (paesaggistico, idrogeologico, ecc.);
- rilevata, d'altra parte, il carattere di pubblica utilità dell'opera, la quale, per le sue caratteristiche intrinseche, produce gli impatti maggiori nella fase di cantiere, si può pensare di intervenire con idonee misure di mitigazione, prevedendo interventi volti a ripristinare lo stato dei luoghi pre-esistente;
- pertanto, tutto ciò premesso, si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla compatibilità ambientale, con le seguenti prescrizioni:
 - che nei tratti attraversanti il Parco, i lavori vengano svolti con l'affiancamento di tecnici dell'Ente Parco al fine di garantire il minore impatto in fase di cantiere;
 - che vengano realizzati tutti gli interventi atti a ripristinare lo stato dei luoghi pre-esistente (anche adottando idonee scelte progettuali come profondità e tipo di condotte utilizzato);
 - che venga utilizzata, per il maggior sviluppo possibile del tracciato, la "fascia di lavoro" ridotta (13 metri) e, compatibilmente con le esigenze di cantiere, ridurla ulteriormente in corrispondenza delle aree boscate, sempre che questo non richieda eccessive operazioni di movimentazione di materiale o la predisposizione di piste ad hoc. La posizione e l'opportunità di tali piazzole potrebbe essere concordata con l'Ente Parco e, al di fuori del parco, con le autorità preposte al controllo del territorio (Ispettorato delle Foreste, ecc.)
 - Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
 - Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
 - Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
 - Vista la L.R. n. 11 /2001;
 - Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. N. 11/2001;

- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

DETERMINA

di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, parere favorevole alla compatibilità ambientale per l'intervento di derivazione del metanodotto Cagnano Varano-Carpino nel tratto S. Giovanni Rotondo - Carpino DN 250 (10") p = 75 bar, proposto dalla Snam Rete Gas S.p.A - S.S. 7 - Via Appia. 20 - Km. 633 - Massafra (Ta), con le seguenti prescrizioni:

- che nei tratti attraversanti il Parco, i lavori vengano svolti con l'affiancamento di tecnici dell'Ente Parco al fine di garantire il minore impatto in fase di cantiere;
- che vengano realizzati tutti gli interventi atti a ripristinare lo stato dei luoghi pre-esistente (anche adottando idonee scelte progettuali come profondità e tipo di condotte utilizzato);
- che venga utilizzata, per il maggior sviluppo possibile del tracciato, la "Tascia di lavoro" ridotta (13 metri) e, compatibilmente con le esigenze di cantiere, ridurla ulteriormente in corrispondenza delle aree boscate, sempre che questo non richieda eccessive operazioni di movimentazione di materiale o la predisposizione di piste ad hoc. La posizione e l'opportunità di tali piazzole potrebbe essere concordata con l'Ente Parco e, al di fuori del parco, con le autorità preposte al controllo del territorio (Ispettorato delle Foreste, ecc.);
- Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto di tale provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare che il presente provvedimento non

comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di notificare il presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

Il dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 16 gennaio 2003, n.4

Procedure di V.I.A. - Ditta IGECO Srl di San Donato di Lecce - Valutazione di Impatto Ambientale per variante ed ampliamento della coltivazione di cava. - Loc. "Laccudi" agro di S.Donato di Lecce.

L'anno 2003 addì 16 del mese di gennaio in Modugno presso il Settore Ecologia, il

DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota del 27.5.2002, acquisita al prot. n. 4555 del 31.5.2002, la Ditta IGECO Srl., con sede in Galugnano fraz. di San Donato di Lecce (Le) alla S.P. Galugnano-Caprarica Km 0,500, ha presentato, per la Valutazione di Impatto Ambientale, un progetto di variante ed ampliamento all'attività estrattiva della cava sita in loc. "Laccudi", dell'agro di San Donato di Lecce, che prevede lo sviluppo della coltivazione così come schematicamente indicato nel seguente prospetto:
zona in coltivazione autorizzata con decreto n. 18/MIN del 5/5/94: fg 14 particelle 7, 253, 254, 123, 255, 11, 10, 27, 104, 26, 137, 138, 268, 267, 269, 270
zona con richiesta di non utilizzo: fg 14 particelle 26, 27, 104, 137, 138
zona con richiesta di ampliamento: fg 12 particelle 26, 58, 60, 168, 87, 110, 259, 86, 255, 257, 248, 246, 93, 88

- con nota prot. 6535 del 2.8.02 questo Settore ha invitato:
 - 1) la Ditta a trasmettere copia degli annunci-pubblicazione;
 - 2) l'Amministrazione Comunale di San Donato e l'Amministrazione Provinciale di Lecce ad esprimere proprio parere in merito all'intervento;
- con nota dell'8.7.2002, acquisita al prot. 6738 del 7 agosto 2002, sono state trasmesse copie degli annunci pubblicazioni,
- con nota prot. n. 41608 del 2.8.2002, acquisita al prot. 7463 del 4.9.02, il Responsabile del Servizio Ambiente -Settore Territorio e Ambiente-della Provincia di Lecce ha trasmesso la determinazione dirigenziale n. 4589 dell'1.8.2002 con la quale, non potendo esprimere favorevole in merito all'intervento, ha chiesto precisazioni ed integrazioni alla ditta proponente;
- con nota prot. 5341 del 3.9.2002 il Comune di San Donato di Lecce ha trasmesso copia della propria nota prot. 3960 del 2.7.2002, già trasmessa all'Ufficio Minerario Regionale U.O. di Lecce, con la quale, con precise motivazioni, esprimeva parere sfavorevole all'intervento;
- con nota prot. GP/3018 del 14.10.2002 la ditta IGECO srl ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dalla Provincia di Lecce;
- il nuovo Comitato Regionale di V.I.A. previsto dall'art. 28 della stessa L.R., ad oggi, non è stato ancora istituito;
- non potendo, quindi, sospendere l'attività istruttoria delle pratiche già da tempo presentate, si procede all'istruttoria d'Ufficio fino alla nomina del nuovo Comitato Regionale per la V.I.A.;
- vista la relazione istruttoria dell'Ufficio allegata al presente provvedimento per fame parte integrante e sostanziale;
- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98; vista la L.R. 12.4.2001 n. 11;
- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di esprimere al progetto, di variante ed ampliamento all'attività estrattiva della cava sita in località loc. "Laccudi" dell'agro di San Donato di Lecce, proposto dalla Ditta IGECO Srl., con sede in Galugnano fraz. di San Donato di Lecce (Le) alla S.P. Galugnano-Caprarica Km 0,500, che prevede lo sviluppo della coltivazione così come indicato nel seguente prospetto:
 - zona in coltivazione autorizzata con decreto n. 18/MIN del 5/5/94: fg 14 particelle 7, 253, 254, 123, 255, 11, 10, 27, 104, 26, 137, 138, 268, 267, 269, 270
 - zona con richiesta di non utilizzo: fg 14 particelle 26, 27, 104, 137, 138
 - zona con richiesta di ampliamento: fg 12 particelle 26, 58, 60, 168, 87, 110, 259, 86, 255, 257, 248, 246, 93, 88
- parere negativo di Valutazione di Impatto Ambientale, restando invece ferma la possibilità di continuare la coltivazione in corso già autorizzata con decreto assessorile n. 18/MIN del 5/5/1994, così come si evince dalla relazione d'Ufficio, allegata al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale, e, per le seguenti motivazioni:
 1. i materiali da estrarre non possono considerarsi rari ed irreperibili nella zona;
 2. la coltivazione interferisce seriamente sullo sviluppo del vicino centro abitato e trasforma l'ambiente e la morfologia della zona in modo irreversibile.
 3. il recupero previsto non risponde ad alcuna previsione urbanistica;
- di condividere le argomentazioni proposte dalla provincia di Lecce e dal Comune di San Donato di Lecce;
- di notificare il presente provvedimento all'Assessorato Regionale all'Industria e Commercio Ufficio Minerario, alla ditta interessata, alla Provincia di Lecce ed al Comune di San Donato di Lecce;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- di dichiarare che il presente provvedimento è esecutivo e che lo stesso non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

- di trasmettere il presente atto alla Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

REGIONE PUGLIA
Assessorato all'Ambiente
Settore Ecologia

Oggetto: Procedure di V.I.A. - Ditta IGECO S.r.l. - San Donato dit"ecce - Richiesta nulla osta di compatibilità ambientale per l'ampliamento di coltivazione di cava - Loc. "LACCUDDI" - nell'agro del Comune di San Donato di Lecce.

La cava in esame è ubicata nel territorio del Comune di San Donato di Lecce e si trova ad E-NE della frazione di Galugnano, vi si accede dalla strada Galugnano-Caprarica ed interessa le particelle catastali secondo quanto indicato nel seguente prospetto:

- zona in coltivazione autorizzata con decreto n. 18/MIN del 5/5/94: fg 14 particelle 7, 253, 254, 123, 255, 11, 10, 27, 104, 26, 137, 138, 268, 267, 269, 270
- zona con richiesta di non utilizzo: fg 14 particelle 26, 27, 104, 137, 138
- zona con richiesta di ampliamento: fg 12 particelle 26, 58, 60, 168, 87, 110, 259, 86, 255, 257, 248, 246, 93, 88

La strada Galugnano-Caprarica separa in due aree di cava: un'area è quella già autorizzata, l'altra, quella da autorizzare; quest'ultima risulta a ridosso dello stabilimento della società IGECO Sri.

L'ampliamento della cava in esame interessa un'area situata in località "LACCUDDI" dell'agro del Comune di San Donato di Lecce collocata nella cosiddetta formazione di "dolomie", di colore grigio scuro, contenenti ripetute intercalazioni di calcare biancastro in strati centimetrici e decimetrici.

Dette dolomie sono tenaci a sfittura scheggiata e si intercalano con calcarei a grana molto fine, compatti e di colore bianco grigiastro da cui sono sostanzialmente prodotti inerti con ottime caratteri-

stiche di tenacità e resistenza alla compressione ed in particolare alla compressione di tipo monoassiale.

I materiali cavati, anche se ottimi per la confezione di calcestruzzi ed indispensabili nel campo delle costruzioni, sono di facile reperibilità nella zona Salentina e, inoltre, non possono considerarsi rari, come, ad esempio, le pietre per uso ornamentale.

La cava è situata in "ambito esteso di tipo C" dei PUTT, e non risponde ai requisiti imposti da tale ambito che "ammette le coltivazioni di cava solo se il materiale risulta di inderogabile necessità e di difficile reperibilità". Tale requisito negativo va aggiunta la considerazione che tutta la cava risulta poco distante dal centro abitato di Galugnano, frazione di San Donato di Lecce.

Pertanto, la coltivazione di detta cava interferisce seriamente sullo sviluppo del vicino centro abitato e trasforma l'ambiente e la morfologia della zona in modo irreversibile.

Inoltre, il recupero previsto non risponde ad alcuna previsione urbanistica, ma alla soia logica di sfruttamento del territorio, per cui senza un recupero ambientale della zona, conforme alle future destinazioni, si comprometterebbe qualsiasi insediamento abitativo, industriale o di servizio.

Il Comune e la Provincia hanno espresso parere negativo per la coltivazione di detta cava di cui si condividono le ragioni.

L'ampliamento richiesto non può essere autorizzato, rimangono valide le autorizzazioni già acquisite, e pertanto, salvo controdeduzioni dell'Ufficio Minerario, la ditta potrà continuare o meno la coltivazione in corso con relativo recupero.

L'istruttore
Tarateta Ing. Pasquale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 16 gennaio 2003, n.5

Procedure di V.I.A. - Ditta De Rubertis Antonio srl di Montemesola (Ta) - Valutazione di Impatto Ambientale per ampliamento di cava di calcare - Loc. Era S. Francesco Comune di Montemesola.

L'anno 2003 addì 16 del mese di gennaio, in Modugno presso il Settore Ecologia, il

DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota del 14 novembre 2001, acquisita al prot. n. 13683 del 20.12.2001, la ditta De Rubertis Antonio srl, con sede in Montemesola (Ta) Contrada "Era S. Francesco", ha chiesto, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, parere di Valutazione di Impatto Ambientale per l'ampliamento di una cava sita nella stessa sede della ditta ed identificata nel N. C.T. al Comune di Montemesola fg. 17 ptcc. 41 e 44;
- con nota prot. n. 1018 del 7.3.2002 questo Settore ha invitato, ai sensi della L.R. n. 11/01, la ditta ad integrare la predetta documentazione;
- con nota del 5.4.2002 la ditta De Rubertis Antonio srl ha inviato la richiesta documentazione integrativa (SIA);
- con nota del 9.5.2002 la ditta ha, anche, trasmesso copia degli annunci di avvenuta pubblicazione;
- con nota prot. n. 31928 del 2.7.2002, inviata a questo Settore per conoscenza, l'Amministrazione Provinciale di Taranto, a seguito di quanto espresso dal Comitato Tecnico Provinciale nella seduta del 28.6.2002, ha invitato la ditta De Rubertis Antonio srl a produrre nuova documentazione integrativa;
- con nota dell'8.7.2002 la ditta De Rubertis Antonio srl ha ritenuto opportuno trasmettere, a questo Settore, copia della seguente documentazione, dalla stessa ditta acquisita agli atti:
 - 1) nota prot. n. 35132 del 25.7.2002 con cui l'Amministrazione Provinciale di Taranto comunicava che il Comitato Tecnico nella seduta del 23.7.2002, giusto verbale n. 78, aveva espresso parere favorevole al progetto di ampliamento dell'attività estrattiva ritenendolo compatibile con la vocazione dell'area;
 - 2) nota prot. n. 6784/SG e n. 1538/U.T. del 13.11.2001 con cui il Comune di Montemesola comunicava: "... con delibera C.C. n. 46 del 4.1.83 lo studio del Piano Particolareggiato, tutt'oggi non è stato effettuato, è in corso la redazione del PRG.";
 - 3) deliberazione C.C. n. 46 del 4.1.83, del Comune di Montemesola, concernete "Vin-

colo paesaggistico località Montecastello in variante al P. di E” in cui, tra l’altro, è ritenuto quanto segue:

- a) la zona in questione di notevole interesse pubblico, sotto l’aspetto della bellezza panoramica, e paesaggistica;
 - b) di modificare il P. di F. e Regolamento edilizio “vietando l’apertura di cave ed i movimenti di terra che modifichino l’andamento altimetrico naturale del terreno, la flora, l’ambiente e l’aspetto panoramico e paesaggistico;
 - c) di chiedere, alle competenti autorità, l’opposizione alla zona in questione del vincolo paesaggistico;
 - d) di chiedere al Ministero della P.I., ai sensi dell’art. 3 della l. n. 1497/1939, di ordinare la sospensione dei lavori in atto per la cultura di cave e l’inibizione della zona a lavori, comunque, capaci di recare pregiudizio allo stato esteriore della località;
- 4) nota prott. n. 3995/S.G. e n. 1041/U.T. del 6.8.2002 con cui il Comune confermava quanto già comunicato con precedente nota prott. n. 6784/SG e n. 1538/U.T. del 13.11.2001 e con delibera C.C. n. 46 del 4.1.83;
- 5) certificato del Comune di Montemesola, reg. n. 22/2002 rilasciato il 12.7.2002, da cui si evince che le particelle interessate all’ampliamento della cava hanno destinazione urbanistica “ZONA E” agricola;
- con nota prot. n. 7622 del 6.9.2002 il Settore, al fine di poter procedere ad una più precisa definizione della procedura di VIA, ha sollecitato l’Amministrazione Comune a formulare parere aggiornato in merito all’intervento ed ha chiesto di conoscere, se la zona dell’intervento fosse stata assoggettata a vincolo, archeologico, paesaggistico e/o altro;
 - il Comune di Montemesola ha riscontrato la nota prot. 7622/02 riconfermando quanto già espresso con proprie note prott. n. 3995/S.G. e n. 1041/U.T. del 6.8.2002, prott. n. 6784/SG e n. 1538 del 13.11.2001, precisando che sulle particelle nn. 41 e 44 del fg. 17 non risultano vincoli di cui al P.U.T.T. e allegando una planimetria da cui si rileva che le stesse particelle sono attraversate dal “Canale Cigliano” appartenente al Con-

sorzio di Bonifica Tara e Stornara;

- con nota prot. n. 9405 del 31.10.2002, indirizzata al Consorzio di Bonifica Tara e Stornara, questo Settore ha chiesto informazioni circa detto Canale Cigliano per conoscere:
 - le caratteristiche idrauliche e l’importanza idrologica;
 - la compatibilità con l’attività di cava;
 - le distanze di sicurezza da mantenere;
- con nota prot. n. 7793 del 25.11.2002 il Consorzio di Bonifica Stomara e Tara ha reso noto che non esistono problematiche di incompatibilità con l’attività di cava da effettuarsi sulle particelle in questione;
- il nuovo Comitato Regionale di V.I.A., previsto dall’art. 28 della stessa L.R., ad oggi non è stato ancora istituito;
- non potendo, quindi, sospendere l’attività istruttoria delle pratiche già da tempo presentate, si procede all’istruttoria di Ufficio fino alla nomina del Comitato Regionale di V.I.A.;
- vista la relazione istruttoria dell’Ufficio, allegata al presente provvedimento per fame parte integrante e sostanziale, che propone di concedere parere favorevole di VIA, per le motivazioni nella stessa evidenziate, a condizione che vengano adottate tutte le misure per l’abbattimento delle polveri;
- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con cui sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.200 1, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall’art. 15, c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di esprimere parere favorevole di Valutazione Impatto Ambientale, confermando l’istruttoria d’Ufficio che si allega al presente provvedimento

per fame parte integrante e sostanziale, all'intervento proposto dalla ditta De Rubertis Antonio srl, con sede in Montemesola (Ta) Contrada "Era S. Francesco", di ampliamento della cava, sita nella stessa sede della ditta ed identificata nel N.C.T. al Comune di Montemesola fg. 17 particelle 41 e 44, a condizione che la ditta adotti le misure per l'abbattimento delle polveri, mantenendo costantemente bagnato il fronte di scavo e gli utensili delle attrezzature e provveda alla piantumazione di piante autoctone o essenze tipiche della zona, lungo il perimetro di cava, in modo tale che servano da barriere contro la dispersione delle polveri specialmente nelle giornate ventose;

- di demandare al Consorzio di Bonifica Stornara e Tara il controllo del rispetto delle distanze di sicurezza dal Canale Cigliano, così come previste nel progetto presentato dalla stessa ditta;
- di demandare all'Ufficio Minerario il controllo del rispetto di tutte le distanze di sicurezza da tralicci ENEL e condotta AQP, adiacenti la zona di coltivazione, nonché, la verifica presso l'Amministrazione Comunale di Montemesola della possibilità di procedere all'ampliamento della cava atteso quanto evidenziato nella delibera C.C. n. 46 del 4.1.83 e nelle note prot. n. 6054/S.G. prot. n. 1314/U.T. del 19.9.2002, prot. n. 3995/S.G. prot. n. 1041/U.T. del 6.8.2002 e prot. n. 6784/SG prot. n. 1538 del 13.11.2001;
- di notificare il presente provvedimento all'Assessorato Regionale all'Industria e Commercio Ufficio Minerario, alla Ditta interessata, alla Provincia di Taranto, al Comune di Montemesola ed al Consorzio di Bonifica Stomara e Tara;
- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- di dichiarare che il presente provvedimento è esecutivo e che lo stesso non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di trasmettere il presente atto alla Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

REGIONE PUGLIA
Assessorato all'Ambiente
Settore Ecologia

Modugno, 9 dicembre 2002

Oggetto: Procedure di V.I.A. - Ditta De Rubertis Antonio - Montemesola (TA) - Richiesta nulla osta di compatibilità ambientale per l'ampliamento di coltivazione di cava - Contrada "ERA" nell'agro del Comune di Montemesola.

L'ampliamento della cava in esame interessa un'area situata in località "ERA" dell'agro del Comune di Montemesola collocata nella cosiddetta formazione di "Calcarenite di Gravina" geologicamente formato dal basamento carbonatico cretatico apulo, qui riferibile al "Calcere di Altamura", coperto, in trasgressione, da termini dei Pleistocene inferiore, in facies di scarpata d'erosione. Costituiscono l'oggetto specifico dell'ampliamento della coltivazione gli ultimi strati prima dell'esile coltre pedologica discontinua, in affioramento diretto nell'area d'intervento.

La superficie netta della cava in ampliamento è censita al foglio catastale 17 particelle 41, 44 è pari ad una superficie totale di Ha 3.77.00 e si prevede una produzione di 72.000 mc/a, di concii di tufo, in subordine, è previsto il trattamento degli stessi materiali ridotti allo stato sabbioso ("tufina").

L'area di intervento è delimitata dalla Strada Provinciale n. 77, a nord, dalla strada vicinale Menavo, ad occidente, dal "Fosso Cigliano" ad oriente, è configurata in lieve declivio a SSE, con quote comprese tra 70 e 52 s.l.m.; attualmente è incolta e comprende le ptcc. 41 e 44 del fg 17 NCT di Montemesola; ricade in zona adiacente ad una cava già in coltivazione di proprietà della stessa ditta ed è previsto il rispetto delle seguenti distanze m. 20 dalla S.P. n. 77, m. 20 dal confine demaniale del Fosso Cigliano e m. 14 dalla condotta dell'AQP sul versante nord e a m. 20 dai sostegni dei tralicci dell'ENEL. la pendenza media della superficie topografica è di poco inferiore al 3%.

Saranno inoltre osservate le prescrizioni di competenza ENEL per quanto attiene alle interferenze di eventuali elettrodotti.

La superficie oggetto dell'intervento ha destinazione urbanistica Zona E Agraria" non interessa gli

ambiti estesi del PUTT e zone protette (SIC, ZPS) rientra nel bacino di estrazione” BC” Bacino di completamento con cave in attività quindi risulta compatibile con l’attività di cava.

In riferimento alle vicinanze con il canale Cigliano , il consorzio di Bonifica Stornara e Tara ha assicurato con una propria nota prot.7799 del 25 Novembre 2002 che verificata la distanza di sicurezza della cava dal canale, è risultato che: Non esistono problematiche di incompatibilità con l’attività da effettuarsi nelle particelle 41 e 44 del FG.17 del Comune di Montemesola.

Alla ditta De RUBERTIS, può concedersi parere favorevole alla Compatibilità Ambientale a condizione che adotti le misure per l’abbattimento delle polveri, mantenendo costantemente bagnato il fronte di scavo e gli utensili delle attrezzature e che provveda alla piantumazione di piante autoctone o essenze tipiche della zona, lungo il perimetro della cava, in modo tale che servino da barriera contro la dispersione delle polveri nella zona specialmente nelle giornate ventose.

Il Funzionario Istruttore
Ing. Pasquale Tarateta

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 16 gennaio 2003, n.6

Progetto integrato i sistema logistico (Piattaforma logistica - Outlet commerciale Congress hotel) in località schinosa - Comune di Trani (Ba) - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale. -

L’anno 2003 addì 16 del mese di gennaio in Modugno presso il Settore Ecologia, il

DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell’istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 5967 del 12.07.2002 veniva richiesta la verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell’art. 16, L.R. n. 11/2001 per il

progetto concernente la realizzazione di un sistema logistico comprendente una piattaforma logistica, un outlet commerciale ed un congress hotel in località Schinosa nel Comune di Trani (Ba) da parte del Consorzio “Ostuni 285” - Via Argiro, 135 -Bari -;

- con nota prot. n. 6152 del 18.07.2002, il Settore Ecologia comunicava al proponente di essere in attesa della comunicazione dell’avvenuto deposito degli elaborati presso il Comune interessato, ai sensi dell’art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- con nota acquisita al prot. n. 9492 del 06.11.2002, l’Ufficio Tecnico del Comune di Trani comunicava di aver pubblicato all’albo pretorio l’avviso di deposito degli atti relativi all’intervento in oggetto. Con la stessa nota informava che non risultava pervenuta alcuna osservazione in merito;
- in data 30.6.2001 il Comitato Regionale di V.I.A., istituito con delibera n.16 del 27.01.98 ha cessato le proprie attività secondo quanto disposto dall’art. 32, c.2 L.R. 11/2001;
- il nuovo Comitato Regionale di V.I.A., previsto dall’art. 28 della stessa L.R. ad oggi non è stato ancora istituito;
- non potendo quindi sospendere l’attività istruttoria delle pratiche già da tempo presentate, si procede all’istruttoria di Ufficio fino alla nomina del nuovo Comitato Regionale per la V.I.A.;
- considerato che l’intervento proposto insiste su una superficie di circa 165 ettari e prevede la copertura di 275.560 mq di superficie per complessivi 3.663.836 mc, si evince che le dimensioni notevoli implicano di per sé un rilevante impatto sul territorio circostante e sulle componenti ambientali. Dalla istruttoria condotta è emerso che, pur essendoci sull’area in oggetto rilevanze ambientali di particolare valore, l’impatto dell’opera sul contesto territoriale di riferimento è alto, soprattutto in relazione ai seguenti aspetti:
 1. viabilità;
 2. inquinamento atmosferico;
 3. inquinamento acustico;
 4. rischio incendi.

Per quanto attiene il punto 1., si ritiene assolutamente insufficiente il progetto del sistema di connessione della piattaforma e dell’outlet con la rete

viaria esistente, ad una sola corsia per senso di marcia, sottodimensionata rispetto all'incremento di traffico pesante previsto;

- pertanto, sulla base di quanto evidenziato, si ritiene che l'intervento può essere escluso dalla applicazione delle procedure di V.I.A., a condizione che per quanto riguarda il rischio incendi, le indicazioni già contenute nel progetto preliminare presentato siano effettivamente attuate nella fase realizzativa e di esercizio al fine di scongiurare rischi sia per gli utenti delle strutture che per la popolazione. Inoltre deve essere rivista la progettazione del sistema viario di accesso, concordandolo con gli Enti interessati e verificando la possibilità di:
 - incrementare la lunghezza della corsia di accesso dell'area, per esempio spostando l'ufficio per l'accettazione;
 - verificare la fattibilità di un accesso diretto dalla zona del casello autostradale;
 - verificare la possibilità di vietare la svolta a sinistra predisponendo un apposito raccordo o utilizzando o adeguando quello già esistente per l'ingresso in autostrada;
 - oppure verificare la possibilità di allargare la sede stradale, oppure realizzare una rotatoria;
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- Di ritenere il progetto per la realizzazione di un sistema logistico comprendente una piattaforma logistica, un outlet commerciale ed un congress

hotel in località Schinosa nel Comune di Trani (Ba) proposto dal Consorzio "Ostuni 285" - Via Argiro, 135 - Bari - escluso dalla applicazione delle procedure di V.I.A., a condizione che per quanto riguarda il rischio incendi, le indicazioni già contenute nel progetto preliminare presentato siano effettivamente attuate nella fase realizzativa e di esercizio al fine di scongiurare rischi sia per gli utenti delle strutture che per la popolazione. Inoltre deve essere rivista la progettazione del sistema viario di accesso, concordandolo con gli Enti interessati e verificando la possibilità di:

- incrementare la lunghezza della corsia di accesso dell'area, per esempio spostando l'ufficio per l'accettazione;
 - verificare la fattibilità di un accesso diretto dalla zona del casello autostradale;
 - verificare la possibilità di vietare la svolta a sinistra predisponendo un apposito raccordo o utilizzando o adeguando quello già esistente per l'ingresso in autostrada;
 - oppure verificare la possibilità di allargare la sede stradale;
 - oppure realizzare una rotatoria;
- Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge;
 - Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
 - Di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
 - Il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
 - Copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 16 gennaio 2003, n.7

Realizzazione di una struttura turistico-ricettiva e recupero della Masseria "Il Quarto" - Comune di Toritto (Ba) - Procedure di verifica di assog-

gettabilità impatto ambientale e valutazione di incidenza.

L'anno 2003 addì 16 del mese di gennaio, in Modugno presso il Settore Ecologia, il

DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 7280 del 27.08.2002. veniva richiesta la verifica di assoggettabilità a V.I.A. e la valutazione di incidenza ambientale ai sensi della L.R. n. 11/2001 per la realizzazione di una struttura turistico-ricettiva ed il recupero della Masseria "Il Quarto" nel Comune di Toritto (Ba) da parte della S.r.l. "Parco di Federico II° di Svevia" - Corso Mazzini, 94 - Bari;
- con nota prot. n. 7638 del 06.09.2002 il Settore Ecologia richiedeva gli elaborati integrativi di cui all'art. 16, comma 1, lettera a), c) e d) della L.R. n. 11/2001. Detti elaborati a tutt'oggi non risultano pervenuti;
- con nota acquisita al prot. n. 9494 del 06.11.2002, il Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Toritto trasmetteva la nota dell'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio degli elaborati concernenti l'intervento in oggetto e comunicava che non erano pervenute osservazioni in merito. Con la stessa nota inviava la Relazione-parere del Dirigente l'Ufficio Tecnico Comunale di Toritto con la quale si esprimeva parere di regolarità tecnica favorevole dal punto di vista urbanistico-edilizio, a condizione che sia verificata, da parte dei competenti organi statali e regionali, l'ammissibilità dell'intervento in materia di tutela del territorio e dell'ambiente;
- in data 30.6.2001 il Comitato Regionale di V.I.A., istituito con delibera n.16 del 27.01.98 ha cessato le proprie attività secondo quanto disposto dall'art. 32, c.2, L.R. 11/2001;
- il nuovo Comitato Regionale di V.I.A., previsto dall'art. 28 della stessa L.R. ad oggi non è stato ancora istituito;
- non potendo quindi sospendere l'attività istrut-

toria delle pratiche già da tempo presentate, si procede all'istruttoria di Ufficio fino alla nomina del nuovo Comitato Regionale per la V.I.A.;

- vista, pertanto, la relazione istruttoria dell'Ufficio Parchi e Riserve Naturali che si allega al presente atto per farne parte integrante;
- rilevato che l'opera entra in conflitto con le ipotesi di istituzione e le norme di salvaguardia dell'istituenda area protetta del Parco Nazionale dell'Alta Murgia e che il PRG del Comune di Toritto individua aree per "attrezzature turistico-ricettive alberghiere-D3" diverse da quelle del presente progetto che possono costituire una alternativa alla localizzazione del progetto stesso;
- ritenuto che non sembrano sussistere motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (Dir. Cee 92/43 e d.p.r. 357/97);
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

Di esprimere parere negativo per la valutazione di incidenza ambientale e di ritenere il progetto per realizzazione di una struttura turistico-ricettiva ed il recupero della Masseria "Il Quarto" nel Comune di Toritto (Ba) proposto dalla S.r.l. "Parco di Federico II° di Svevia" - Corso Mazzini, 94 - Bari - assoggettato alla applicazione delle procedure di V.I.A., per tutte le considerazioni espresse nella relazione che si allega al presente atto per farne parte integrante;

- Di notificare il presente provvedimento agli interessati;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;

- li presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

RIEGIONE PUGLIA

Assessorato all' Ambiente - Settore Ecologia
Ufficio Parchi e Riserve Naturali

OGGETTO: nota prot. n. 9553 del 08.11.02 del Settore Ecologia - Realizzazione di una struttura turistico-ricettiva e recupero della Masseria "Il Quarto" - Comune di Toritto (Bari) - PropONENTE Società "Parco di Federico" srl - Verifica di Valutazione d'Impatto Ambientale e Valutazione di incidenza ambientale.

Il Progetto di cui in oggetto, prevede la realizzazione delle seguenti opere:

- Campo da golf da 27 buche sviluppato nella zona compresa fra la Masseria "Il Quarto" e il limite nord, fino al corridoio di collegamento con la zona di Masseria "La Sentinella", su una sup. di circa 80 ha;
- Club-House con annesso centro di formazione professionale;
- Centro sportivo con campi da pallacanestro, pallavolo, tennis, calcetto, piscina all'aperto;
- Albergo con annesso ristorante, sala congressi e centro fitness e fisioterapico; l'edificio si articola in corpi di fabbrica di altezza 6.0m e 8.0m, un piano seminterrato, un piano rialzato e due piani su questo, per complessive 100 stanze e 230 posti letto.
- Struttura polivalente con sala congressuale seminterrata per una sup. di circa 1800mq, ed una altezza media fuori terra in 6.70m.
- n. 112 case unifamiliari isolate di diverse dimensioni, n. 7 case a corte per 42 alloggi e n. 168 alloggi in una struttura a borgo;

- Intervento di recupero di Masseria Il Quarto;
- Una torre identificativa dell'intervento con funzione panoramica;

L'area di proprietà della Società Parco di Federico ammonta ad una superficie di ha 616,77 di cui 571 in territorio di Toritto e la restante parte in territorio di Grumo Appula.

La volumetria totale da realizzarsi è di 173779,42 mc da sommarsi ai circa 80000 mc della masseria esistente; viene considerato un indice di fabbricabilità fondiario teorico pari a 0,05 mc/mq e, di conseguenza, una superficie asservita, pari a circa 371 ha, ciò che consentirebbe, in futuro, la realizzazione di nuove volumetrie.

Dal punto di vista urbanistico la zona in questione risulta sottoposta alle seguenti prescrizioni:

- tipizzata dal vigente PRG del Comune di Toritto come "E1" agricola normale" destinata in prevalenza all'agricoltura e alla forestazione;
- compresa nella ipotesi di perimetrazione del Parco Nazionale dell'Alta Murgia come da accordo tra Regione Puglia e Ministero dell' Ambiente del 12.11.02, in particolare ricadente all'interno della "zona 1" a maggior livello di tutela; interna al perimetro indicato dal Comune di Toritto con propria delibera di CC n.71/93 di adesione al Parco;
- classificata dal PUTT/P come ambito territoriale omogeneo di tipo "C-distinguibile" e "D-relativo" fatta eccezione per il bosco definito di tipo "B-rilevante";

L'intervento viene proposto ai sensi della LR 34/94 e considerato ammissibile in quanto "lo strumento urbanistico vigente non prevede aree idonee con destinazione compatibile con il presente intervento". In realtà il PRG di Toritto prevede zone specifiche per "attrezzature turistico ricettive alberghiere-D3" e per attrezzature sportive in località Quasano mentre le zone di tipo E3 con destinazione "agro-turistiche e per il tempo libero" già individuate dal PRG sono state stralciate in sede di approvazione del Piano da parte della Regione, avvenuta in data 09.05.00; né può ritenersi, come sostiene il proponente, che le zone D3 siano "giuridicamente non operative e non efficaci ai sensi della citata LR 34/94" in quanto le aree individuate dal Piano non

appaiono al momento gravate da alcuna limitazione di tipo fisico nè giuridico.

La zona interessata dal Progetto è inserita in un'area di rilevante interesse e qualità ambientale e paesaggistica, evidenziata dalla presenza di forme di tutela e riconoscimento relative a vari livelli normativi e istituzionali; in particolare le aree interessate:

- sono ubicate all'interno della ZPS Zona di Protezione Speciale "Murgia Alta" (IT9120007) designata ai sensi della Direttiva 79/409 e del pSIC Sito Importanza Comunitaria "Murgia Alta" (IT9120007) designata ai sensi della Direttiva 92/43. Tale classificazione, così come si evince dalla relativa scheda Bioitaly, è dovuta alla presenza di habitat prioritari quali i "Percorsi substeppeici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea*" (cod. 6220) e/o le "Praterie su substrato calcareo (Festuco brometalia) Stupenda fioritura di orchidee" (cod. 6210) nonché alla presenza, per esigenze trofiche e riproduttive, di fauna di interesse comunitario tra le altre Calandra (*Melanocorypha calandra*), Calandrella (*Calandrella brachydactyla*), Tottavilla (*Lullula arborea*), Averla cinerina (*Lanius minor*) ed anche di specie prioritarie quali il Grillaio (*Falco naumanni*) e il Lanario (*Falco biarmicus*); la scheda, inoltre, segnala la presenza di una delle due specie vegetali d'interesse comunitario presenti in Puglia, si tratta della *Stipa austroitalica* specie prioritaria ai fini della conservazione;
- sono soggette a vincolo idrogeologico;
- riguardano e/o confinano aree classificate dal PUTTIP come Boschi e macchie;
- riguardano e/o confinano con aree classificate dal PUTT/P come Biotopo "Pompei, Quarto, Resega, Sentinella";
- fanno parte del patrimonio naturale della Regione Puglia ai sensi di quanto disposto dall'art. 2.06 delle N.T.A. del PUTT/P;

Inoltre le masserie Quarto e Sentinella sono tutelate ai sensi della Legge 1497/39 come insediamenti rurali di notevole interesse rurale";

Questo Ufficio ha approfondito la conoscenza dell'area sia attraverso sopralluoghi che consul-

tando la documentazione tecnico-scientifica disponibile.

In particolare sono stati consultati gli "Studi di Arca per il Piano dell'Alta Murgia" commissionati al Politecnico di Bari, da cui si evince che, da un punto di vista naturalistico, le aree in questione sono interessate da estensioni di habitat delle "Praterie su substrato calcareo (Festuco brometalia) Stupenda fioritura di orchidee" (cod. 6210)" e/o dei "Percorsi substeppeici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea*" (cod. 6220), mosaicizzati con formazioni arboree con presenza di *Quercus pubescens*, *Quercus coccifera*, ecc..

Inoltre, dagli stessi Studi, si può desumere che l'opera in oggetto ha interferenza diretta, con le seguenti aree e specie:

Boschi di Quarto-Resega: area di riproduzione per Poiana (*Buteo buteo*), Rigogolo (*Oriolus o.*), Tottavilla (*Lullula arborea*), Averla cinerina (*Lanius minor*), Averla capirossa (*Lanius senator*), Sterpazzola di Sardegna (*Sylvia conspicillata*), Tartaruga comune (*Testudo hermanni*), Geco di Kotschy (*Crotodactylus kotschy*), Vipera (*Vipera aspis*), Colubro leopardino (*Elaphe situla*), Tasso (*Meles meles*);

La letteratura scientifica segnala nei boschi di Quasana tra le altre, la presenza di due specie vegetali di grande valore scientifico, specie endemiche della Puglia presenti solo qui a livello mondiale, quali l'orchidea *Ophrys mateolana* e *Arum apulum* (Medagli et al., 1991; Bianco et al., 1994).

- L' *Ophrys mateolana* è una specie che ha in questa zona l'unica stazione di presenza regionale; si tratta di una specie che vegeta nelle radure aperte incluse nelle aree boscate.
- L' *Arum apulum* è una specie distribuita principalmente nelle Murge di sud-est che proprio nella zona di Masseria Quarto-Sentinella ha l'unica stazione conosciuta nelle Murge di nord-ovest, si tratta di una specie sciafila che vegeta nel sottobosco. E' specie inserita nella Lista Rossa delle piante nazionali e regionali.

Sono, inoltre, segnalate altre due specie di rilevante importanza inserite nella Lista Rossa nazionale e regionale) il *Prunus webbi* (Medagli et al., 2002) e la Gaggia mauritanica.

Lo studio presentato non considera il rapporto dell'intervento con la Carta Tematica di Boschi,

Macchie e Parchi del PUTT/P, contrariamente a quanto fatto per tutte le altre carte tematiche dove è evidenziato il rapporto dell'intervento con i vincoli dettati dal PUTT/P.

Si è proceduto, pertanto, ad una opportuna verifica da cui risulta come l'area di progetto riguarda e/o confina con un vasto comprensorio individuato dal PUTTIP come Boschi e Macchie, inoltre l'analisi delle ortofoto AIMA a disposizione di questo ufficio evidenzia la presenza di superfici boscate nell'area d'intervento.

Si ricorda al proposito la norma del PUTT/P che nell'area di pertinenza prevede (art.3.10.3) la "conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; recupero di situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori"; non sono autorizzabili (art.3.10.4.1 comma a.) "ogni trasformazione della vegetazione forestale, salvo quelle volte al ripristino/recupero...", "nuovi insediamenti residenziali e produttivi;" "nuove infrastrutture viarie con la sola esclusione della manutenzione delle opere esistenti e delle opere necessarie alla gestione del bosco".

Per quanto attiene alle aree limitrofe si rammenta che il PUTT/P definisce l'area annessa" per una fascia della larghezza costante di 100 metri, contemine all'intero perimetro dell'area di pertinenza (art.3.10.3 comma b.), in essa non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti trasformazioni che compromettano la morfologia ed i caratteri colturali e d'uso del suolo con riferimento al rapporto paesistico-ambientale esistente tra il bosco-macchia e il suo intorno diretto" (art.3.10.4.2 comma b.).

L'analisi delle necessità idriche (Relazione tecnica-All.16) è di rilevante importanza considerando il Progetto di costruzione di un campo da golf, ma manca di una quantificazione dei bisogni e, soprattutto, non individua in modo chiaro la fonte cui approvvigionarsi, indicata genericamente in "tre pozzi artesiani che, pescando alla profondità di ml 400 potranno presumibilmente assicurare una portata ciascuno di 15 litri/secondo -. Non è indicato il percorso autorizzativo, tenendo conto che, secondo quanto stabilito dal PRA (Piano Regionale delle Acque LR 24/83) le acque dell'acquifero murgiano devono prioritariamente essere utilizzate per fini potabili, mentre il progetto ne propone l'utilizzo per la manutenzione del campo da golf.

Sulla base della documentazione esistente e di verifiche di campo effettuate, è evidente che la realizzazione dell'intervento determinerà i seguenti impatti sulla conservazione delle specie e degli habitat:

- produrrà una sottrazione diretta di vaste superfici occupate da habitat anche prioritario, "Traterie su substrato calcareo (Festuco brometalia) Stupenda fioritura di orchidee" (cod. 6210)" e/o dei "Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea*" (cod. 6220). Nello studio manca una stima delle superfici sottratte, però tenendo conto che tutte le costruzioni previste, come da relazione tecnica, interessano aree non boscate per una superficie di ha 54 e che le aree non boscate sono coperte da habitat, la sottrazione può essere indicativamente stimata tra 40-54 ha;
- la sottrazione e/o alterazione di habitat di specie dovuta alla realizzazione dell'intervento produrrà sia una riduzione diretta delle popolazioni di specie animali e vegetali d'interesse comunitario, anche prioritarie, sia una riduzione indiretta attraverso l'aumentata intensità delle luci artificiali, del rumore, del traffico veicolare e della pressione antropica in generale. Nello studio manca, invece, qualsiasi riferimento sia sulle specie animali presenti sia dell'eventuale impatto sulle stesse;
- l'intervento ha interferenza, tra le altre, con la conservazione di alcune specie vegetali di grande valore scientifico e conservazionistico segnalate nella zona: *Gagea mauritanica*, *Prunus webbi*, *Oprys mateolana* e *Arum apulum*. Nel caso dell'*Arum apulum* la stazione presente ha un estremo valore biogeografico rappresentando l'unico sito presente nelle Murge nord occidentali da cui la specie potrebbe espandere il suo areale. La realizzazione dell'intervento oltre che determinare sottrazione di habitat delle specie potrà determinare anche la distruzione diretta di individui, di tutte le specie citate, presenti in numero molto limitato. Lo studio non evidenzia la presenza di queste specie ed, evidentemente, non ne valuta il possibile impatto;
- contribuirà in maniera significativa alla frammentazione degli habitat e habitat di specie d'interesse comunitario, anche prioritarie;
- per quanto riguarda il campo da golf che si

insedia su aree coperte da vincolo idrogeologico, si evidenzia che la sua realizzazione può determinare un insieme di impatti dovuti alla trasformazione dell'ambiente, al consumo della risorsa acqua, all'utilizzo di biocidi, concimi ed altri prodotti di sintesi che potrebbero provocare un inquinamento della falda;

Si evidenzia che nell'area in oggetto sono presenti habitat e specie prioritarie della già citata Direttiva 92/43, la quale al comma 9 dell'art. 5 chiarisce che "qualora nei siti ricadano habitat naturali e specie prioritarie, il piano o il progetto di cui sia stata valutata l'incidenza negativa, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o con esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico". Questo determina la necessità di valutare con estrema attenzione gli impatti sugli habitat e habitat di specie.

Pertanto, per tutto quanto sopra esposto, tenendo conto che

- l'opera, per le sue caratteristiche dimensionali, per il rilevante consumo di risorse e per l'impatto diretto ed indiretto su specie e habitat anche prioritarie, pregiudica certamente e irreversibilmente l'integrità del pSIC-ZPS "Murgia Alta" (IT9120007);
- l'opera entra in conflitto con le ipotesi di istituzione e le norme di salvaguardia dell'istituenda area protetta del parco Nazionale dell'Alta Murgia;
- il PRG del comune di Toritto individua aree per "attrezzature turistico ricettive alberghiere-D3" diverse da quelle del presente Progetto che possono costituire una alternativa alla localizzazione del Progetto stesso;
- non sembrano sussistere motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (Dir Cee 92/43 e DPR 357/97)

si esprime parere negativo alla realizzazione dell'opera di cui in oggetto

Per la Segreteria Tecnica
Ing. Francesca Pace
Dott. Antonio Sigismondi

Il Dirigente dell'Ufficio Parchi e R.N.
Dott. Giovanni Miali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 17 gennaio 2003, n.8

Consorzio per la Bonifica della Capitanata - Corso Roma, 2 - Foggia - Recupero delle fluenze del bacino del Torrente Staina affluente del Fortore a valle della diga di Occhito - Procedura di V.I.A. -

L'anno 2003 addì 17 del mese di gennaio in Modugno, presso il Settore Ecologia, il

DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 2647 dei 15.04.2002 il Consorzio per la Bonifica della Capitanata -Corso Roma, 2 - Foggia - ha presentato istanza di compatibilità ambientale per l'intervento di recupero delle fluenze del bacino del torrente Staina affluente del Fortore a valle della diga di Occhito, ai sensi della L.R. n. 11/2001;
- con nota acquisita al prot. n. 4164 del 22.05.2002, l'Amministrazione Provinciale di Foggia esprimeva parere favorevole alla realizzazione dell'opera in oggetto;
- con nota prot. n. 5268 del 24.06.2002, il Settore Ecologia richiedeva all'Ente proponente copia delle pubblicazioni di cui all'art. 11, comma 2, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava le amministrazioni comunali interessate (Comuni di Torremaggiore, Casavecchio di Puglia e di Castelnuovo della Daunia) ad esprimere il parere ai sensi dell'art. 11, comma 4 della L.R. n. 11/2001;
- con nota acquisita al prot. n. 8604 del 09.10.2002, il Consorzio per la Bonifica in Capitanata trasmetteva la situazione degli adempimenti autorizzativi concernenti l'intervento proposto. Da questa si evinceva che il Comune di Castelnuovo della Daunia con delibera prot. n. 959 del 10.06.2002 aveva attestato la conformità del progetto allo strumento urbanistico;
- con nota acquisita al prot. n. 9242 del 28.10.2002, l'Ente proponente trasmetteva le

copie delle pubblicazioni avvenute sul BURP del 07.03.2002, sul quotidiano nazionale "La Repubblica" e sul quotidiano locale "Quotidiano di Foggia" entrambi del 07.03.02;

- con nota acquisita al prot. n. 9479 del 06.11.2002, il Comune di Casalvecchio di Puglia esprimeva parere favorevole alla realizzazione dell'intervento proposto;
- nei tempi prescritti non risultano pervenute osservazioni in merito all'intervento secondo quanto prescritto dall'art. 12, comma 1, L.R. n. 11/2001;
- in data 30.06.2001 il Comitato Regionale di V.I.A., istituito con delibera n. 16 del 27.01.98 ha cessato le proprie attività secondo quanto disposto dall'art. 32, comma 2, L.R. n. 11/2001;
- il nuovo Comitato Regionale di V.I.A., previsto dall'art. 28 della stessa L.R. ad oggi non è stato ancora istituito;
- non potendo quindi sospendere l'attività istruttoria delle pratiche già da tempo presentate, si procede all'istruttoria di ufficio fino alla nomina del nuovo comitato Regionale per la V.I.A.;
- considerato che l'intervento proposto ha un impatto complessivo ridotto in quanto utilizza quasi interamente un tratto di condotta già esistente, prevedendo soltanto la realizzazione di un raccordo di lunghezza ridotta (circa 200 mt.) e comunque interrato;
- pertanto, tutto ciò premesso, si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla compatibilità ambientale, con le seguenti prescrizioni:
 - che si individui esattamente la destinazione dei materiali di scavo;
 - che vengano realizzate delle mascherature fonoassorbenti per gli edifici che ospitano le elettropompe;
 - che si mantenga il deflusso minimo vitale dell'alveo;
 - che venga assicurato il monitoraggio della qualità delle acque alla stazione di presa;
 - che venga garantito il monitoraggio del deflusso da attuarsi mediante convenzione con una struttura pubblica (come ad esempio l'Arpa);
 - che vengano rimosse le strutture mobili al momento della dismissione dell'opera e si assicuri la rinaturalizzazione del tratto in oggetto;

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11 /2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. N. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

DETERMINA

di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, parere favorevole alla compatibilità ambientale per l'intervento di recupero delle fluenze del torrente Staina affluente del Fortore a valle della diga di Occhito, proposto dal Consorzio della Bonifica di Capitanata - Corso Roma, 2 - Foggia - , con le seguenti prescrizioni:

- che si individui la destinazione dei materiali di scavo;
- che vengano realizzate delle mascherature fonoassorbenti per gli edifici che ospitano le elettropompe;
- che si mantenga il deflusso minimo vitale dell'alveo;
- che venga assicurato il monitoraggio della qualità delle acque alla stazione di presa;
- che venga assicurato il monitoraggio del deflusso da attuarsi mediante convenzione con una struttura pubblica (come ad esempio l'ARPA);
- che vengano rimosse le strutture mobili al momento della dismissione dell'opera e si assicuri la rinaturalizzazione del tratto in oggetto;
 - Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge;
 - Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
 - Di far pubblicare, a cura del proponente, un

estratto di tale provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;

- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di notificare il presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 17 gennaio 2003, n.9

Realizzazione di un insediamento turistico-alberghiero in località Accetta Grande - Comune di Statte (Ta) - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale e valutazione di incidenza.-

L'anno 2003 addì 17 del mese di gennaio in Modugno presso il Settore Ecologia, il

DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 5512 del 02.07.2002, veniva richiesta la verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi della L.R. n. 11/2001 per la realizzazione di un insediamento turistico-alberghiero in località Accetta Grande nel Comune di Statte (Ta) da parte della KIKAU Turismo e Cultura S.p.A. - Località Accetta Grande - Statte (Ta);
- con nota prot. n. 5887 del 10.07.2002, il Settore Ecologia richiedeva all'Amministrazione Comunale di Statte il parere in merito all'intervento in oggetto (art. 16, comma 5, L.R. n. 11/2001);

- con nota acquisita al prot. n. 6874 del 09.08.2002, il Coordinatore provinciale della Legambiente di Taranto comunicava delle osservazioni in merito all'opera di cui sopra;
- con nota acquisita al prot. n. 7852 dell'11.09.2002, l'Amministrazione Provinciale di Taranto trasmetteva copia della Determinazione Dirigenziale n. 98 del 27.08.2002, con quale si esprimeva parere favorevole alla realizzazione dell'insediamento di che trattasi;
- con nota prot. n. 8490 del 02.10.2002, il Settore Ecologia sollecitava l'Amministrazione Comunale di Statte a trasmettere l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio degli elaborati concernenti l'opera in oggetto;
- con nota acquisita al prot. n. 8575 dell'08.10.2002, il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Statte trasmetteva certificazione attestante il deposito degli elaborati concernenti l'intervento proposto;
- con nota acquisita al prot. n. 8600 dell'08.10.2002, la società proponente trasmetteva copia del nullaosta dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Taranto;
- con nota acquisita al prot. n. 145 del 16.01.2003, il Comune di Statte trasmetteva l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione degli elaborati riguardanti l'insediamento turistico. Informava inoltre che non erano pervenute osservazioni in merito e nel contempo esprimeva parere favorevole alla realizzazione dell'opera;
- in data 30.6.2001 il Comitato Regionale di V.I.A., istituito con delibera n.16 del 27.01.98 ha cessato le proprie attività secondo quanto disposto dall'art. 32, c.2, L.R. 11/2001;
- il nuovo Comitato Regionale di V.I.A., previsto dall'art. 28 della stessa L.R. ad oggi non è stato ancora istituito;
- non potendo quindi sospendere l'attività istruttoria delle pratiche già da tempo presentate, si procede all'istruttoria di Ufficio fino alla nomina del nuovo Comitato Regionale per la V.I.A.;
- rilevato che l'area interessata dal progetto ricade nella Zona di Protezione Speciale "Area delle Gravine - IT 9130007", si è provveduto a sottoporre l'intervento in questione ad apposita valutazione di incidenza;
- vista, pertanto, la relazione istruttoria dell'Ufficio Parchi e Riserve Naturali che si allega al

- presente atto per fame parte integrante;
- accertato che l'intervento ricade in un'area sottoposta da tempo a trasformazioni a fini colturali;
 - rilevato che le interferenze dell'intervento rispetto agli habitat e alle specie caratterizzanti il sito possano ritenersi trascurabili;
 - considerato che possano reputarsi superate le osservazioni presentate dalla Legambiente di Taranto;
 - Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
 - Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
 - Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
 - Vistala L.R. n. 11 /200 1;
 - Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
 - Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

Di esprimere parere favorevole per la valutazione di incidenza ambientale e di ritenere il progetto per la realizzazione di un insediamento turistico-alberghiero in località Accetta Grande nel Comune di Statte (Ta) proposto dalla KIKAU Turismo e Cultura S.p.A. - Località Accetta Grande – Statte (Ta) - escluso dalla applicazione delle procedure di V.I.A., per tutte le considerazioni espresse nella relazione che si allega al presente atto per fame parte integrante e a condizione che venga realizzato il recupero e la implementazione della vegetazione naturale all'interno dell'area interessata dall'intervento;

- Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- Il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e

- successive modificazioni ed integrazioni;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

REGIONE PUGLIA

Assessorato all'Ambiente - Settore Ecologia
Ufficio Parchi e Riserve Naturali

OGGETTO: nota prot. n.8271 del 27.09.02 del Settore Ecologia - Valutazione di Incidenza ambientale- Progetto per un insediamento turistico alberghiero ad Accetta Grande - Statte (Taranto) - proponente KIKAU turismo e cultura SpA

L'istanza riguarda la realizzazione di un insediamento turistico alberghiero ad Accetta Grande in territorio comunale di Statte (Taranto). La Masseria Accetta Grande, costituita da diversi corpi di fabbrica risalenti a periodi storici diversi di cui i più recenti risalgono a fine '700, presenta una volumetria complessiva di circa 29.000 inc.

Il progetto si estende, nel suo complesso, su un'area di circa 80 ha e prevede:

- il recupero della masseria con la realizzazione al suo interno di un museo archeologico, reception per l'albergo, area conferenze, ristorante per 176 persone, area per vendita prodotti;
- la realizzazione di un albergo con accesso diretto dalla masseria, costituito da un unico edificio di 72 stanze, una sup.di circa 3000mq;
- la costruzione di un villaggio articolato in sette corti con n. 376 appartamenti di piccolo taglio, una estensione di 17660mq e un volume di 64624 mc.;
- a nord-est del nuovo insediamento troveranno posto anche un teatro-cinema-sala conferenze per circa 400 posti.

L'area interessata dall'intervento ricade nella Zona di Protezione Speciale "Area delle Gravine - IT 9130007"

Nell'area della ZPS "Area delle Gravine - IT 913000711 sono segnalati alcuni habitat d'interesse comunitario anche prioritari e alcune specie d'interesse comunitario, in particolare, il Capovaccaio (*Neophron percnopterus*), il Gufo reale (*Bubo bubo*), il Lanario (*Falco biarmicus*), Averla cinerina (*Lanius minor*).

Dai sopralluoghi effettuati e dagli studi in possesso di questo Ufficio, si rileva come le interferenze rispetto agli habitat e alle specie caratterizzanti il sito possano ritenersi trascurabili, essendo l'area in oggetto sottoposta da tempo a trasformazioni a fini culturali.

Alcune scelte progettuali, quali:

- le tipologie edilizie a corte con coperture a volta e uso dei materiali locali come il tufo;
- la assenza di impermeabilizzazione di tutte le strade della viabilità interna per favorire il drenaggio delle acque meteoriche;
- l'utilizzo di macchine elettriche per gli spostamenti interni;
- il sistema di trattamento biologico per le acque nere;
- il sistema di trattamento con vasca di raccolta delle prime acque meteoriche denotano attenzione per gli aspetti ambientali nonché per gli aspetti costruttivi della tradizione storica locale.

Pertanto, si è del parere che l'intervento possa essere realizzato con il recupero e la implementazione della vegetazione naturale all'interno dell'area interessata dall'intervento.

Per la Segreteria tecnica
Ing. Francesca Pace
Dott. Antonio Sigismondi

Il Dirigente dell'Ufficio Parchi e R.N.
Dott. Giovanni Miali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 23 gennaio 2003, n. 13

Consorzio per la Bonifica della Capitanata - Corso Roma, 2 - Foggia - Recupero delle fluenze del Bacino del fiume Fortore in località Dragonara - Procedura di V.I.A.

L'anno 2003 addì 23 del mese di gennaio in Modugno, presso il Settore Ecologia, il

DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 1449 del 18.03.2002 il Consorzio per la Bonifica della Capitanata - Corso Roma, 2 - Foggia - ha presentato istanza di compatibilità ambientale per l'intervento di recupero delle fluenze del bacino del fiume Fortore in località Dragonara, ai sensi della L.R. n. 11/2001;
- con nota acquisita al prot. n. 3038 del 23.04.2002, la LIPU- Sezione Provinciale di Foggia -esprimeva osservazioni in merito all'intervento proposto;
- con nota acquisita al prot. n. 4539 del 31.05.2002, l'Amministrazione Provinciale di Foggia esprimeva parere favorevole alla realizzazione dell'opera in oggetto;
- con nota prot. n. 5140 del 18.06.2002, il Settore Ecologia invitava le Amministrazioni Comunali interessate dall'intervento (Comuni di Torremaggiore, Casalvecchio di Puglia e Castelnuovo della Daunia) ad esprimere il parere ai sensi dell'art. 11, comma 4 della L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava il Consorzio proponente a provvedere alle pubblicazioni di cui all'art. 11, commi 1 e 2, L.R. n. 11/2001;
- con successiva nota prot. n. 8496 del 02.10.2002, il Settore Ecologia sollecitava il parere delle amministrazioni comunali;
- con nota prot. n. 8497 del 02.10.2002, il Settore Ecologia richiedeva all'Ente proponente copia delle pubblicazioni di rito;
- con nota acquisita al prot. n. 8604 del 09.10.2002, il Consorzio per la Bonifica in Capitanata trasmetteva la situazione degli adempimenti autorizzativi concernenti l'intervento proposto. Da questa si evinceva che il Comune di Torremaggiore con nota prot. n. 40 del 16.04.02 si era espresso favorevolmente alla realizzazione dell'opera;
- con nota acquisita al prot. n. 9222 del 28.10.2002, l'Ente proponente trasmetteva le

copie delle pubblicazioni avvenute sul BURP del 21.02.2002, sul quotidiano nazionale "Il Tempo" e sul quotidiano locale "la Gazzetta del Mezzogiorno" entrambi del 14.06.2002;

- Con nota acquisita al prot. n. 9235 del 28.10.2002, il Comune di Castelnuovo della Dauma esprimeva parere favorevole alla realizzazione dell'intervento proposto e comunicava di aver rilasciato autorizzazione per l'esecuzione dei lavori in oggetto;
- con nota acquisita al prot. n. 9480 del 06.11.2002, il Comune di Casavecchio di Puglia trasmetteva parere favorevole alla realizzazione dell'intervento in questione;
- in data 30.06.2001 il Comitato Regionale di V.I.A., istituito con delibera n. 16 del 27.01.98 ha cessato le proprie attività secondo quanto disposto dall'art. 32, comma 2, L.R. n. 11/2001;
- il nuovo Comitato Regionale di V.I.A., previsto dall'art. 28 della stessa L.R. ad oggi non è stato ancora istituito;
- non potendo quindi sospendere l'attività istruttoria delle pratiche già da tempo presentate, si procede all'istruttoria di ufficio fino alla nomina del nuovo comitato Regionale per la V.I.A.;
- considerato che l'opera è da considerarsi integrativa rispetto allo schema idrico del Fortore in quanto utilizza e completa le infrastrutture esistenti;
- rilevato che i benefici derivanti dalla realizzazione dell'opera, ovvero l'aumento di approvvigionamento idrico per usi potabili e civili per la provincia di Foggia, validano il progetto in esame, pur considerando che l'area in oggetto ricade nel SIC "Valle del Fortore-Lago di Occhito" (IT 9110002) ed è sottoposta a vincolo paesaggistico, idrogeologico e sismico;
- ritenute superate le osservazioni presentate dalla LIPU - Sezione Provinciale di Foggia;
- pertanto, tutto ciò premesso, si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla compatibilità ambientale, con le seguenti prescrizioni:
 - che si individui esattamente la destinazione dei materiali di scavo;
 - che vengano realizzate delle mascherature fonoassorbenti per gli edifici che ospitano le elettropompe;
 - che si mantenga il deflusso minimo vitale dell'alveo;

- che venga assicurato il monitoraggio della qualità delle acque alla stazione di presa; che venga assicurato il monitoraggio del deflusso da attuarsi mediante convenzione con una struttura pubblica (come ad esempio l'ARPA);
- che vengano rimosse le strutture mobili al momento della dismissione dell'opera e si assicuri la rinaturalizzazione del tratto in oggetto;
- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. N. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

DETERMINA

di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, parere favorevole alla compatibilità ambientale per l'intervento di recupero delle fluenze del bacino del fiume Fortore in località Dragonara, proposto dal Consorzio della Bonifica di Capitanata - Corso Roma, 2 - Foggia - , con le seguenti prescrizioni:

- che si individui la destinazione dei materiali di scavo;
- che vengano realizzate delle mascherature fonoassorbenti per gli edifici che ospitano le elettropompe;
- che si mantenga il deflusso minimo vitale dell'alveo;
- che venga assicurato il monitoraggio della qualità delle acque alla stazione di presa;
- che venga assicurato il monitoraggio del deflusso da attuarsi mediante convenzione con una struttura pubblica (come ad esempio l'ARPA);
- che vengano rimosse le strutture mobili al momento della dismissione dell'opera e si assicuri la rinaturalizzazione del tratto in oggetto;

- Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia; Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto di tale provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di notificare il presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 23 gennaio 2003, n. 14

Consorzio per la Bonifica della Capitanata - Corso Roma, 2 - Foggia - Recupero delle fluenze del Bacino del torrente Sente affluente del Fortore a valle della diga di occhito - Procedure di V.I.A. -

L'anno 2003 addì 23 del mese di gennaio in Modugno, presso il Settore Ecologia, il

DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 3361 del 03.05.2002 il Consorzio per la Bonifica della Capitanata -Corso Roma, 2 - Foggia - ha presentato istanza di compatibilità ambientale per l'intervento di recupero delle fluenze del bacino del torrente S'ente affluente del Fortore a valle della diga di Occhito, ai sensi della L.R. n. 11/2001;
- con nota acquisita al prot. n. 4614 del 03.06.2002, la LIPU- Sezione Provinciale di Foggia -esprimeva osservazioni in merito all'intervento proposto;
- con nota prot. n. 5140 del 18.06.2002, il Settore Ecologia invitava le Amministrazioni Comunali interessate dall'intervento (Comuni di Celenza Valfortore e Casalnuovo Monterotaro) ad esprimere il parere ai sensi dell'art. 11, comma 4 della L.R. n. 11/2001;
- con nota acquisita al prot. n. 7288 del 27.08.2002, l'Amministrazione Provinciale di Foggia esprimeva parere favorevole alla realizzazione dell'opera in oggetto;
- con nota prot. n. 8492 del 02.10.2002, il Settore Ecologia sollecitava il parere delle amministrazioni comunali e con nota prot. n. 8493, stessa data, invitava il Consorzio per la Bonifica in Capitanata a trasmettere copia delle pubblicazioni di cui all'art. 11, comma 2, L.R. n. 11/2001;
- con nota acquisita al prot. n. 8604 del 09.10.2002, il Consorzio per la Bonifica in Capitanata trasmetteva la situazione degli adempimenti autorizzativi concernenti l'intervento proposto. Da questa si evinceva che il Comune di Celenza Valfortore in data 11.06.2002 aveva espresso parere favorevole alla realizzazione dell'intervento in questione;
- con nota acquisita al prot. n. 9241 del 28.10.2002, l'Ente proponente trasmetteva le copie delle pubblicazioni avvenute sul BURP del 24.04.2002, sul quotidiano nazionale "Italia oggi" e sul quotidiano locale "Quotidiano di Foggia" entrambi del 24.04.2002;
- con nota acquisita al prot. n. 9479 del 06.11.2002, il Comune di Casalvecchio di Puglia esprimeva parere favorevole alla realizzazione dell'intervento proposto;
- in data 30.06.2001 il Comitato Regionale di V.I.A., istituito con delibera n. 16 del 27.01.98 ha cessato le proprie attività secondo quanto disposto dall'art. 32, comma 2, L.R. n. 11/2001
- il nuovo Comitato Regionale di V.I.A., previsto dall'art. 28 della stessa L.R. ad oggi non è stato ancora istituito;
- non potendo quindi sospendere l'attività istruttoria delle pratiche già da tempo presentate, si procede all'istruttoria di ufficio fino alla nomina

del nuovo comitato Regionale per la V.I.A.;

- considerato che l'intervento proposto ha un impatto complessivo ridotto in quanto utilizza quasi interamente un tratto di condotta già esistente, prevedendo soltanto la realizzazione di un raccordo di lunghezza ridotta (circa 200 mt.) e comunque interrato;
- ritenute superate le osservazioni presentate dalla LIPU - Sezione Provinciale di Foggia pertanto, tutto ciò premesso, si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla compatibilità ambientale, con le seguenti prescrizioni: che si individui esattamente la destinazione dei materiali di scavo;
- che vengano realizzate delle mascherature fonoassorbenti per gli edifici che ospitano le elettropompe; che si mantenga il deflusso minimo vitale dell'alveo;
- che venga assicurato il monitoraggio della qualità delle acque alla stazione di presa; che venga garantito il monitoraggio del deflusso da attuarsi mediante convenzione con una struttura pubblica (come ad esempio l'ARPA);
- che vengano rimosse le strutture mobili al momento della dismissione dell'opera e si assicurino la rinaturalizzazione del tratto in oggetto;
- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa; Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. N. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

DETERMINA

di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, parere favorevole alla compatibilità ambientale per l'intervento di recupero delle fluenze del torrente Staina affluente del Fortore a valle della diga di Occhito, proposto dal Consorzio della Bonifica

di Capitanata - Corso Roma, 2 - Foggia - , con le seguenti prescrizioni:

- che si individui la destinazione dei materiali di scavo;
- che vengano realizzate delle mascherature fonoassorbenti per gli edifici che ospitano le elettropompe;
- che si mantenga il deflusso minimo vitale dell'alveo;
- che venga assicurato il monitoraggio della qualità delle acque alla stazione di presa;
- che venga garantito il monitoraggio del deflusso da attuarsi mediante convenzione con una struttura pubblica (come ad esempio l'ARPA);
- che vengano rimosse le strutture mobili al momento della dismissione dell'opera e si assicurino la rinaturalizzazione del tratto in oggetto;
- Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto di tale provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di notificare il presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

Il Dirigente del settore
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 23 gennaio 2003, n. 15

Realizzazione di un parco eolico denominato "Parco Saraceno" - Comune di Roseto Valfortore (Fg) - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale e valutazione di incidenza.

L'anno 2003 addì 23 del mese di gennaio in Modugno presso il Settore Ecologia, il

DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 1423 del 18.03.2002, veniva richiesta la verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi della L.R. n. 11/2001 per la realizzazione di un parco eolico denominato "Parco Saraceno" nel Comune di Roseto Valfortore (Fg) da parte della Ditta Individuale Del Mastro Alessandro - Via Cassia 1418 - Roseto Valfortore (Fg);
- con nota prot. n. 2329 del 05.04.2002, il Settore Ecologia sollecitava elaborati integrativi di cui all'art. 16 della L.R. n. 11/2001;
- con nota acquisita al prot. n. 4559 del 31.05.2002 il Comune di Roseto Valfortore trasmetteva copia dell'avviso pubblicato all'albo pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 11/2001;
- con nota acquisita al prot. n. 5590 del 03.07.2002, il Comune di Roseto Valfortore, facendo seguito alla nota precedentemente inviata, trasmetteva in copia le considerazioni dell'Osservatorio di Ecologia in merito all'intervento in oggetto;
- con nota acquisita al prot. n. 5884 del 10.07.2002, il Settore Ecologia sollecitava l'Amministrazione Comunale di Roseto Valfortore ad esprimere il parere di cui all'art. 16, comma 5, L.R. n. 11/2001;
- con nota acquisita al prot. n. 7279 del 27.08.2002, la ditta interessata trasmetteva la documentazione richiesta ed una relazione sull'impatto atteso con particolare riferimento al SIC nel quale rientrano le aree interessate dalla realizzazione del parco eolico. Nella stessa nota erano contenute note chiarificatrici in merito alle osservazioni presentate dall'Osservatorio Naturalistico di Roseto Valfortore;
- con nota acquisita al prot. n. 146 del 16.01.2003, il Comune di Roseto Valfortore comunicava il parere favorevole all'intervento proposto;
- in data 30.6.2001 il Comitato Regionale di

V.I.A., istituito con delibera n.16 del 27.01.98 ha cessato le proprie attività secondo quanto disposto dall'art. 3 2, c.2, L.R. 11/2001;

- il nuovo Comitato Regionale di V.I.A., previsto dall'art. 28 della stessa L.R. ad oggi non è stato ancora istituito;
- non potendo quindi sospendere l'attività istruttoria delle pratiche già da tempo presentate, si procede all'istruttoria di Ufficio fino alla nomina del nuovo Comitato Regionale per la V.I.A.;
- vista, pertanto, la relazione istruttoria dell'Ufficio Parchi e Riserve Naturali che si allega al presente atto per fame parte integrante;
- considerato che l'intervento riguarda aree occupate da habitat d'interesse comunitario che saranno interessate dalla costruzioni di strade di servizio e dalla costruzione delle basi dei tralicci;
- rilevato che la realizzazione dell'opera può determinare un impatto su molte delle specie d'interesse comunitario presenti ed in particolare sul home range del gruppo stabile di Lupo;
- ritenuto che possono ritenersi validi i rilievi presentati dall'Osservatorio Naturalistico di Roseto Valfortore
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

di esprimere parere negativo per la valutazione di incidenza ambientale e di ritenere il progetto per la realizzazione di un parco eolico denominato "Monte Saraceno" nel Comune di Roseto Valfortore (Fg) proposto dalla Ditta Individuale Del Mastro Alessandro - Via Cassia, 1418 -Roseto Valfortore (Fg) - assoggettato alla applicazione delle procedure di V.I.A., per tutte le considerazioni

espresse nella relazione che si allega al presente atto per fame parte integrante;

- Di notificare il presente provvedimento agli interessati; Di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- Il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

RIEGIONE PUGLIA

Assessorato all'Ambiente - Settore Ecologia
Ufficio Parchi e Riserve Naturali

OGGETTO: nota prot. n. 5819 del 08.07.2002 del Settore Ecologia - Progetto per la realizzazione del Parco Eolico M. Saraceno - Comune di Roseto Valfortore -Valutazione di Incidenza.

L'istanza riguarda la realizzazione di un Parco Eolico formato da 6 aereogeneratori della potenza nominale di 660 kW per una potenza totale installata pari 3,5 MW e infrastrutture a servizio.

La zona interessata dal Progetto è inserita in un'area di rilevante interesse e qualità ambientale e paesaggistica, evidenziata dalla presenza di forme di tutela e riconoscimento relative a vari livelli normativi e istituzionali:

- ricade nel pSIC "M. Cornacchia-Bosco Faeto" cod. IT9110003;
 - è inserita nelle aree proposte dalla LR 19/97 come "Boschi del Subappennino settentrionale";
 - riguarda aree interessate da vincolo idrogeologico;
 - parte è sottoposta a vincolo archeologico ai sensi del decreto Legislativo 20 ottobre 1999, n. 490;
- La scheda del pSIC evidenzia la presenza delle seguenti specie ed habitat d'interesse comunitario:

Habitat

Praterie su substrato calcareo con stupenda fioritura di Orchidee (*) cod. 6210

Laghi eutrofici con vegetazione del tipo Magnopotamion e Hydrocharition cod. 3150

Faggete degli Appennini di Taxus e Ilex (*) cod. 9210

Specie

Mammiferi: Canis lupus*

Uccelli: Strix aluco; Jynx torquilla; Picus viridis; Turdus viscivorus; Sylvia hortensis; Emberiza cia; Accipiter nisus; Tyto alba; SyMa communis; Remizpendulinus; Athene noctua; Lanius collurio; Dendrocopos major; Alauda arvensis; Melanocorypha Milvus

milvus; Ficedula albicollis; Milvus migrans; Columba palumbus; Turdus pilaris;

Turdusphilomelos; Scolopax rusticola; Turdus merula; Streptopelia turtur

Rettili e anfibi:

Bombina variegata; Emys orbicularis; Elaphe quatuorlineata

Questo Ufficio ha approfondito la conoscenza dell'area sia attraverso sopralluoghi che consultando la documentazione tecnico-scientifica disponibile.

In particolare si è consultato lo studio finanziato con POR 1997-99 sottomisura 7.3.9 "Strumenti di pianificazione e gestione delle aree naturali protette ex L.R. 19/97" relativo alla provincia di Foggia.

Lo studio sulla base di approfondite analisi relative alla flora, fauna, geologia, beni culturali, ecc., include l'area dell'intervento nel perimetro del proposto parco "Boschi del Sub Appennino dauno settentrionale" in un'area individuata di elevato valore ambientale, classificandola nella zonizzazione in un comprensorio di aree:

- A2 Area di notevole valore naturalistico-ambientale;
- A3 Aree di particolare valore ambientale;
- A4 Aree di interesse ambientale.

Inoltre per verificare lo status del Lupo (Canis lupus) specie prioritaria ai fini della conservazione ai sensi della Direttiva si è consultata la recente

indagine commissionata dalla regione Puglia nell'ambito dei POP 1994/96 sottomisura 7.3.9, "Indagine sulla presenza del Lupo nel SubAppennino Dauno". Sulla base di questo lavoro l'area di M. Comacchia risulta una delle più importanti nel Sub Appennino per la presenza del Lupo. L'area, infatti, risulta interessata da un gruppo il cui status nello studio viene descritto in un'ampia fase cronologica, ad evidenziare una continuità nella presenza, inoltre, lo studio evidenzia anche la probabilità che il gruppo nel 2000 possa essersi riprodotto.

Il SIA allegato al progetto nella sua analisi relativa agli impatti sui beni ambientali minimizza la presenza di molte specie animali, dubitando della loro presenza sulla base di mere considerazioni personali, concludendo che l'intervento non produce impatto.

A tal proposito si evidenzia come il più recente e completo studio relativo all'eventuale interferenza dei parchi colici con l'avifauna prodotto dalla regione Toscana "Indagine bibliografica sull'impatto dei parchi eolici sull'avifauna" (2002), riporta tra i fattori negativi di queste opere che:

1. il pericolo di collisioni con aerogeneratori è reale e potenzialmente un fattore limitante per la conservazione di popolazioni ornitiche.
2. oltre al pericolo derivante dalla collisione diretta, ci sono altri tipi di impatto che occorre considerare, prima tra tutte la perdita di habitat.
3. il disturbo provocato dalle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, vengono indicati da molti autori, come una delle cause principali dell'abbandono di queste aree da parte degli uccelli, in particolare per le specie che nidificano a terra e negli arbusti. Questo è particolarmente rilevante sia per i rapaci che per i passeriformi.

L'area come risulta anche dalle foto allegate al progetto appare coperta da pascoli inquadrabili negli habitat d'interesse comunitario. Il SIA allegato al progetto nella sua analisi relativa agli impatti sui beni ambientali pur definendo l'area dell'intervento come coperta da pascoli, non ne evidenzia l'importanza come habitat d'interesse comunitario, tralasciando di valutarne l'impatto che consiste in una reale riduzione della superficie.

La Soprintendenza archeologica della Puglia sulla base del vincolo ai sensi del D. Lgs 490/1999 con nota n. 8307 del 29/04/02, nega l'autorizzazione alla costruzione degli aerogeneratori denominati P2 - P3 - P4 in quanto ricadenti in zona in cui è in corso l'istruttoria per la dichiarazione d'interesse archeologico.

Dall'analisi della documentazione precedentemente richiamata emergono vari elementi di valutazione negativa dell'impatto per il parco in oggetto che presenta le seguenti problematiche:

- l'intervento riguarda aree occupate da habitat d'interesse comunitario, in particolare le "Praterie su substrato calcareo con stupenda fioritura di Orchidee (*) cod. 6210", che saranno interessate sia dalla costruzione di strade di servizio, sia dalla costruzione delle basi dei tralicci;
- la realizzazione dell'opera può determinare un impatto su molte delle specie d'interesse comunitario presenti ed in particolare sul home range del gruppo stabile di Lupo;
- la realizzazione delle opere in oggetto e soprattutto delle infrastrutture a servizio, in particolare le strade, determinerà un aumento della pressione antropica nell'area data la maggiore facilità d'accesso;
- si determina una sommatoria d'impatti con gli altri interventi di parchi eolici realizzati in zona;
- il divieto di realizzazione degli aerogeneratori denominati P2 - P3 - P4 da parte della soprintendenza di fatto rende irrealizzabile l'intervento nella sua configurazione attuale;

Per quanto sopra richiamato si esprime parere negativo alla realizzazione dell'opera di cui in oggetto stante il suo impatto diretto e indiretto sulla conservazione di habitat e specie d'interesse comunitario anche prioritarie, tenendo conto anche del parere della soprintendenza.

Per la Segreteria tecnica
Dott. Antonio Sigismondi

Il Dirigente dell'ufficio Parchi e R.N.
Dott. Giovanni Miali

Opere di adeguamento al D.L. 152/99, modificato dal D.L. 258/00, del presidio depurativo relativo recapito finale e opere di affinamento e riuso in agricoltura delle acque reflue depurate ed affinate - Comune di Corsano (Le) - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale e valutazione di incidenza.

L'anno 2003 addì 23 del mese di gennaio in Modugno presso il Settore Ecologia, il

DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 9773 del 27.11.2002 veniva richiesta la verifica di assoggettabilità a V.I.A. e la valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell'art. 4, comma 4, L.R. n. 11/2001 per la realizzazione di opere di adeguamento al D.L. 152/99, modificato dal D.L. 258/00, del presidio depurativo relativo recapito finale e opere di affinamento e riuso in agricoltura delle acque reflue depurate ed affinate, da parte dell'Amministrazione Comunale di Corsano (Lecce);
- con nota prot. n. 2864 del 18.04.2002, il Settore Ecologia richiedeva all'Amministrazione Comunale di Corsano l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio degli elaborati concernenti l'intervento in oggetto ed invitava a comunicare eventuali osservazioni a riguardo;
- con nota prot. n. 93 del 14.01.03, il Settore Ecologia sollecitava al Comune di Corsano l'attestazione di cui sopra;
- con nota acquisita al prot. n. 257 del 20.01.2003, l'Amministrazione Comunale di Corsano trasmetteva quanto richiesto e comunicava che non erano pervenute osservazioni in merito all'intervento proposto;
- in data 30.6.2001 il Comitato Regionale di V.I.A., istituito con delibera n.16 del 27.01.98 ha cessato le proprie attività secondo quanto disposto dall'art. 32, c.2, L.R. 11/2001;
- il nuovo Comitato Regionale di V.I.A., previsto dall'art. 28 della stessa L.R. ad oggi non è stato ancora istituito;

- non potendo quindi sospendere l'attività istruttoria delle pratiche già da tempo presentate, si procede all'istruttoria di Ufficio fino alla nomina del nuovo Comitato Regionale per la V.I.A.;
- vista, pertanto, la relazione istruttoria delle pratiche dell'Ufficio Parchi e Riserve Naturali che si allega al presente atto per fame parte integrante;
- considerato che l'intervento, pur ricadendo parzialmente nel pSIC "Costa Otranto-S. Maria di Leuca" (IT9150002), non prevede la costruzione di nessun tipo di opera all'interno di quest'ultima, ma determina esclusivamente un incremento della portata di acqua;
- accertato che il regolatore funzionamento del depuratore, nel rispetto dei parametri di legge, non dovrebbe alterare in maniera significativa gli equilibri ecologici esistenti;
- rilevata l'attuale assenza di vegetazione sul fondo della lama e l'utilità pubblica delle opere;
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Visto la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

di esprimere parere favorevole per la valutazione di, incidenza ambientale e di ritenere il progetto per la realizzazione delle opere di adeguamento al D.L. 152/99, modificato dal D.L. 258/00, del presidio depurativo relativo recapito finale e opere di affinamento e riuso in agricoltura delle acque reflue depurate ed affinate proposto dall'Amministrazione Comunale di Corsano (Lecce) escluso dalla applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni espresse nella relazione che si allega al pre-

sente atto per fame parte integrante e con le seguenti prescrizioni:

- le aree di pertinenza della lama non devono essere assolutamente interessate dai lavori;
- le operazioni di scavo, posa delle condotte e ripristino dovranno eseguirsi il più possibile in tempi ravvicinati;
- l'intervento non dovrà essere realizzato nel periodo riproduttivo delle specie (febbraio-giugno);
- dovrà farsi uso di silenziatori, filtri d'aria e ogni accorgimento e metodo al fine di ridurre rumori, vibrazioni e polveri;
- gli strati fertili di terreno asportati dovranno essere accantonati a parte e conservati nel miglior modo possibile per il loro successivo utilizzo;
- dovranno essere ripristinati la morfologia ed il profilo del terreno allo stato precedente l'intervento mediante riutilizzo dei materiali precedentemente accantonati e operazioni di rimodellamento superficiale;
- dovrà essere ricostituito il terreno vegetale asportato, sufficientemente dotato di sostanza organica ed elementi nutritivi e sottoposto a bonifica tesa ad asportare pietre, erbe infestanti e residui di cantiere;
- dovrà procedersi al ripristino dei luoghi con l'avanzamento dei lavori partendo dal punto più lontano da quello di accesso ai mezzi;
- dovrà essere seguito e documentato lo stato degli ecosistemi all'interno del sito oggetto dell'intervento e nelle zone circostanti, attraverso controlli periodici durante le fasi di cantiere da parte del personale specializzato della Direzione Lavori;
- dovranno essere ricostruiti, ad opportuna distanza, i muretti a secco eventualmente distrutti e dovrà prevedersi la ricostituzione delle specie vegetali (olivi) eventualmente danneggiate o rimosse;
- le essenze vegetali da utilizzare per le aree a verde saranno autoctone e riconducibili alla stessa formazione vegetazionale presente;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura Settore Ecologia;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni

altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;

- Il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segretaria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

REGIONE PUGLIA
Assessorato Ambiente
Settore Ecologia
Ufficio Parchi e Riserve naturali

OGGETTO: nota prot. n. 9920 dei 04.12.2002 - POR 2000-2006 - Misura 1 l. Azione 3 - Interventi di adeguamento e completamento degli schemi idrici e delle relative reti infrastrutturali e Misura 1.2 Intervento "B" - Risorse idriche per le aree rurali e l'agricoltura. Comune di Corsano (LE) - Valutazione di incidenza ambientale.

Gli interventi previsti dal progetto sono finalizzati all'adeguamento alla normativa vigente dell'impianto di depurazione esistente, a servizio della fognatura nera dei comuni di Alessano, Corsano e Tiggiano. Per tale finalità è previsto il finanziamento della Regione Puglia tramite la misura 1.1 dei POR Puglia 2000/2006. La Regione prevede un finanziamento (misura 1.2 "Risorse idriche per le aree rurali e l'agricoltura") anche per i lavori di ulteriore affinamento delle acque reflue già depurate per il loro riuso in agricoltura.

Le opere da realizzare, ad adeguamento e completamento dell'impianto esistente a fanghi attivi con effluenti immessi nel sottosuolo, sono:

1. impianto terziario di affinamento, ubicato in un'area attigua all'impianto di depurazione esistente, avente la funzione di riportare l'effluente ai valori limite previsti dalla 4 dell'allegato 5 del D.Lgs. 258/2000 e successivamente renderlo utilizzabile a scopo irriguo;
2. sistemazione dell'area a servizio dell'impianto terziario con formazione di percorsi carrabili,

pedonabili, aree verdi, recinzione, illuminazione esterna, etc.);

3. rifacimento, all'interno dell'impianto esistente, della fase di defosfatazione;
4. costruzione dei collettore emissario di scarico;
5. costruzione della vasca di accumulo per uso irriguo;
6. fornitura e montaggio dell'impianto di sollevamento a servizio della rete irrigua;
7. realizzazione delle rete irrigua in pressione.
8. Fornitura di attrezzature e strumentazioni, a servizio dell'intero presidio depurativo (impianto esistente + terziario) finalizzate alla ottimizzazione delle procedure gestionali e consistenti in a)n.3 campionatori di liquami e b) attrezzature e strumentazioni per i locali officina, servizi e laboratorio.

Sono previsti, inoltre, gli espropri di tutte le aree a servizio dell'intervento.

Per quanto di competenza di questo Ufficio preliminarmente si osserva che:

- L'intervento ricade parzialmente all'interno dei pSIC "Costa Otranto-S.Maria di Leuca" (IT9150002);
- l'area è inserita nelle proposte di perimetrazione relative all'istituzione del Parco Regionale "Otranto-S. Maria di Leuca" scheda C5, ai sensi della L. R. 19197;
- dai dati contenuti nella Scheda dei S.I.C. (Sito d'importanza Comunitaria) Costa Otranto-S. Maria di Leuca" IT9150002, si rileva la presenza dei seguenti elementi di d'importanza comunitaria e rilevante valore naturalistico, HABITAT PRIORITARI DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea cod.6220 HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE Versanti calcarei della Grecia mediterranea cod.8216 Foreste di Olea e Ceratonia cod. 9320 Foreste di Quercus macrolepis cod. 9350 Grotte marine sommerse o semisommerse cod. 8330 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico cod.8310 Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee (con Limonio endemico) cod. 1240

Formazioni di Euphorbia dendroides cod.5331 SPECIE Di FLORA PRIORITARIE DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE

Stipa austrotalica cod. 1883

FAUNA PRIORITARIA DELLA DIRETTIVA 79/409 E 92/43/CEE ALLEGATO I MAMMIFERI

Monachus monachus

FAUNA DI INTERESSE COMUNITARIO DELLA DIRETTIVA 791409 E 92/43/CEE ALLEGATO I

UCCELLI

Falco peregrinus

Falco eleonora

Circus cyaneus

Circus aeruginosus

Circus pygargus

Melanocorypha catantora

Calonectris diomedea

Calandrella brachydactyla

Tetrax tetrax

RETTILI

Elaphe quatuorlineata

Elaphe situla

MAMMIFERI

Myotis capaccinii

Miniopterus schreibersii

ALTRE SPECIE VEGETALI D'IMPORTANZA NATURALISTICA

Aegilops uniaristata

Aurinia leucadea

Berteroa obliqua

Biscutella lyrata

Bonannia graeca

Campanula versicolor

Carum multiflorum

Centaurea deusta ssp. Divaricata

Centaurea leucadea

Centaurea nobilis

Centaurea tenacissima

Chamaecytisus spinescens

Coenagion caerulescens

Echinops spinosissimus

Ephedra campylopoda

Helianthemum junium

Iris pseudopumila

Limoniumjapygicum
 Micromeria fruticosa
 Micromeria microphylla

La zona dell'impianto di depurazione, situata al di fuori dei pSIC, è caratterizzata da coltivazioni di olivi su piccoli fondi delimitati da muretti a secco. I canali per lo smaltimento delle acque reflue attraverseranno in parte tali aree ed in prevalenza seguiranno strade vicinali già esistenti.

Successivamente, il canale si innesta sulla strada provinciale Corsano - Marina di Guardiola fino ad intersecare il canale artificiale "del Rio" che, a sua volta, confluisce in un canale naturale sfociante in mare. Quest'ultimo tratto costituisce la zona di più alto pregio naturalistico e paesaggistico: il PUTT/P include tale area in ambito B, e la stessa risulta compresa nel pSIC. Le pareti della lama, dove la vegetazione non è disturbata dallo scorrimento superficiale dell'acqua, ospitano numerose specie vegetali protette ed inserite nella Lista Rossa Nazionale e sono stati identificati, inoltre, habitat di interesse comunitario quali ad esempio le Formazioni di *Euphorbia dendroides* (cod.5331) e i Percorsi substepnici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea (cod. 6220).

Numerose anche le specie animali presenti nell'area inserite nelle Direttive 92143/CEE e 791409/CEE: Falco peregrinus, Falco eleonora, Elaphe quatuorlineata, Elaphe situta sono esempi che testimoniano l'elevata valenza naturalistica dell'area.

In quest'area la realizzazione del progetto non prevede la costruzione di nessun tipo di opera, determinando esclusivamente un incremento della portata di acqua; accertato il regolare funzionamento del depuratore, nel rispetto dei parametri di legge, tale modificazione non dovrebbe alterare in maniera significativa gli equilibri ecologici esistenti.

Considerata l'attuale assenza di vegetazione sul fondo della lama e vista l'utilità pubblica delle opere, questo Ufficio ritiene dunque che l'intervento possa essere realizzato nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Le aree di pertinenza della lama non devono

essere assolutamente interessate dai lavori;

- Le operazioni di scavo, posa delle condotte e ripristino dovranno eseguirsi il più possibile in tempi ravvicinati;
- L'intervento non dovrà essere realizzato nel periodo riproduttivo delle specie (febbraio-giugno);
- Dovrà farsi uso di silenziatori, filtri d'aria e ogni accorgimento e metodo al fine di ridurre rumori, vibrazioni e polveri;
- Gli strati fertili di terreno asportati dovranno essere accantonati a parte e conservati nel miglior modo possibile per il loro successivo riutilizzo;
- Dovranno essere ripristinati la morfologia e il profilo del terreno allo stato precedente l'intervento mediante riutilizzo dei materiali precedentemente accantonati e operazioni di rimodellamento superficiale;
- Dovrà essere rimosso il terreno vegetale asportato, sufficientemente dotato di sostanza organica e elementi nutritivi e sottoposto a bonifica tesa ad asportare pietre, erbe infestanti e residui di cantiere;
- Dovrà procedersi al ripristino dei luoghi con l'avanzamento dei lavori partendo dal punto più lontano da quello di accesso ai mezzi;
- Attraverso controlli periodici durante le fasi di cantiere da parte di personale specializzato della Direzione Lavori, dovrà essere seguito e documentato lo stato degli ecosistemi all'interno del sito oggetto dell'intervento e nelle zone circostanti;
- dovranno essere ricostruiti, ad opportuna distanza, i muretti a secco eventualmente distrutti e dovrà prevedersi la ricostituzione delle specie vegetali (olivi) eventualmente danneggiate o rimosse;
- le essenze vegetali da utilizzare per le aree a verde saranno autoctone e riconducibili alla stessa formazione vegetazionale presente.

Per la Segreteria Tecnica
 Dott. Antonio Sigismondi

Il dirigente dell'Ufficio Parchi e R.N.
 Dott. Giovanni Miali

